Proposta N° 84 Prot.	Alle	Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 26/11/2014		il Prot.N° L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N ° 17 del Reg.	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014
Data 13/02/2015	OGGETTO.	EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009.
Parte riservata alla Ragione Bilancio	ria	NOTE
ATTO n Titolo Funzione _ Servizio Intervento Cap		

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres	. Ass		_	Pres	. Ass
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	-	SI
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Longo Alessandro
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 17

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. relativo a: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 12/02/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009.

Premesso che:

- in data 30/10/2008 con nota prot. gen.le n. 054059 l'avv. Carmelo Fazio, per conto e nell'interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba inviavano a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici e materiali alla propria persona subiti dagli stessi, in data 03/03/2008, mentre percorrevano, a bordo di due biciclette, nel senso di marcia da Sud verso Nord la locale C/da Sasi, non si avvedevano di una buca sul manto stradale in prossimità della Ditta "Zappettificio Ruisi" e rovinavano sul selciato cagionando danni materiali ai mezzi e danni fisici alla propria persona, a causa dei quali si recavano al vicino Pronto Soccorso;
- in data 12/03/2008 perveniva, presso il Settore Servizi Tecnici, nota di segnalazione buca e avvallamento della sede stradale da parte del Comando Polizia Municipale;
- in data 30/10/2008 è pervenuto, presso il Settore Servizi Tecnici, verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi del sinistro dal Comando di Polizia Municipale, redatto in data 03/03/2008, nonché verbali di S.l. assunte dal Sig. Messina Giuseppe e dalla Sig.ra Lo Iacono Rosalba redatti in data 04/03/2008;

- in data 12/11/2008, è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Geom. Roberto Calvaruso alle varie compagnie assicurative, quale si rilevava che l'avvallamento in questione era di modestissima entità;
- -che in data 20/04/2009 con prot. n. 23970 è stato notificato atto di citazione in rinnovazione, proposto dall'avv. Carmelo Fazio, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, al Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con il quale si dichiarava che i danni subiti dall'odierno attore sono quantificati in € 26.000,00 ;
- con delibera n.193 del 30/06/2009, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di costituzione e risposta del 24/07/2009;
- in data 28/03/2014 l'avv. S. Di Giorgi depositava comparsa conclusionale del procedimento;
- in data 31/03/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava comparsa conclusionale;
- in data 22/04/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava memoria di replica;
- in data 09/05/2014, il Tribunale di Trapani nel proc. iscritto al N.R.G. 50277/2009, emetteva sentenza n.522/2014, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore di Messina Giuseppe della somma di € 9.647,27, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento. Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore Lo Iacono Rosalba della somma di € 9.398,55 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento. Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che si liquidavano, al netto della compensazione, in € 2.000,00 oltre accessori di legge (ponendo definitivamente a carico del Comune le spese della consulenza tecnica);
- gli attori in data 09/06/2014 hanno notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 22.701,24 arrotondato per eccesso ad € 22.900,00;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/06/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- l'importo pari a € 2.500,00 franchigia è a carico dell'Ente giusta art. 22- polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la differenza , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI e Riassicurazioni S.p.A., ai

- sensi dell'art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 12/11/2014....;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 522/2014 emessa dal Tribunale di Trapani ex sez. distaccata di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 50277/2009 promossa dal Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 22.900,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- visto che l'importo pari a € 2.500,00 franchigia è a carico dell'Ente giusta art. 22-polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la differenza , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entrano in aula i Cons.ri:Milito S. (59), Dara F. e Caldarella I. Presenti n. 20

Cons.re Vario:

Riferisce che le foto allegate sono incomprensibili e fa notare che il presunto incidente è avvenuto alle ore 15,20 cioè in pieno girono; si parla poi in una relazione di una buca di 15 cm. e di un'altra di 5 cm. Si chiede quindi come mai una buca di queste dimensioni possa aver provocato un danno pari a 22.900,00 euro, denaro che viene pagato dalla città.

Sottolinea ancora che il referto del pronto soccorso è pressoché illeggibile e che purtroppo la buca è ancora la con il rischio di altri debiti fuori bilancio.

Cons.re Calvaruso:

Invita il Presidente a mostrare al Consiglio le foto trasmesse e sottolinea che molte carte che vengono trasmesse alla commissione sono illeggibili. Entrando nel merito di questo indicente e basandosi sulla dichiarazione del test si può facilmente evincere che le biciclette andavano ad un velocità di almeno 80 km all'ora, nonostante il limite di velocità esistente in c/da SASI, ma di tutto ciò non è stato contestato nulla. Fa poi rilevare che si legge in delibera ch e una quota del danno è a carico del comune e una quota a carico del'assicurazione. Chiede quindi di sapere se l'assicurazione è stata chiamata a risarcire il danno.

Avv. Mistretta:

Riferisce che la Faro Assicurazione è in liquidazione coatta amministrativa. Appena saputo di questa procedura l'ufficio ha provveduto ad inviare tutti gli atti di citazione pervenuti nel corso del periodo assicurativo, chiedendo di essere ammessi al passivo fallimentare ed anche questa liquidazione sarà inviata. Ci sarà poi una ripartizione dell'attivo fallimentare. Queste somme sono state scritte in bilancio con una possibilità di recupero, però, molto scarsa.

Cons.re Calvaruso:

Chiede venga verificato se dalla data della sentenza questa somma è stata iscritta al passivo fallimentare, se ciò non dovesse risultare, invita il Presidente a segnalare i fatti al Segretario Generale.

Cons.re Ruisi:

Ritiene che ormai ci si trovi davanti ad un problema politico, tecnico, sociale e forse pure morale di questo comune. A suo avviso, anche se può essere a volte interessante discutere sulle strategie processuali o sui risultati delle varie sentenze espresse dai Magistrati, tuttavia lui ritiene che ci sia un problema della gestione tecnica, che però non trova soluzioni perché si assiste ad una continua emorragia. Non capisce però perché, dopo due anni e mezzo di amministrazione Bonventre non ci siano atti concreti volti a tamponare questo problema.

da parte sua ha salutato con piacere il fatto che siano stati coinvolti ben quattro avvocati a gestire la questione degli affari legali, tuttavia è evidente che l'ufficio legale ha dei problemi di carattere organizzativo per gestire la mole di contenzioso esistente. Invita quindi l'amministrazione Bonventre, con i suoi politici e soprattutto con i tecnici a porre fine a questa situazione che sta diventando intollerabile.

Cons.re Vario:

Ricorda che più o meno un fa si è cercato di raggiungere un accordo di collaborazione con gli ex avvocati della provincia ed ha chiesto poi il relativo carteggio al Segretario Generale, ma non l'ha ancora ricevuto.

Avv. Mistretta:

Risponde che dopo l'incontro con i colleghi della ex provincia regionale di Trapani, il procedimento per potere addivenire ad una eventuale convenzione è stato preso in carico dal Segretario Generale, si dichiara comunque lieta di ricevere un qualsiasi aiuto.

Cons.re Vario:

Invita il Presidente a richiedere e farle avere il carteggio relativo a questa vicenda

Escono dall'aula i Cons.ri: D'Angelo, Di Bona, Vesco, Caldarella G. e Dara F.

Il Cons.re Caldarella I. sostituisce quale scrutatore il Cons.re Caldarella G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009."

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 144 del 23/12/2014;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 02/12/2014;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.15

Assenti n. 15(Allegro, Caldarella G., Campisi, D'Angelo, Dara F., Dara S., Di Bona, Intravaia, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Rimi, Stabile e Vesco).

Votanti n. 12

Voti contrari n. 1 (Calvaruso,)

Astenuti n. 3 (Milito S. (59), Vario e Caldarella I) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 522/2014 emessa dal Tribunale di Trapani ex sez. distaccata di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 50277/2009 promossa dal Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 22.900,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- visto che l'importo pari a € 2.500,00 franchigia è a carico dell'Ente giusta art. 22-polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la differenza , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto								
IL PRESIDENTE F.to Scibilia Giuseppe								
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Ferrarella Francesco	IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Marco Cascio							
E' copia conforme all'originale da servir Dalla residenza municipale	re per uso amministrativo							
	IL SEGRETARIO GENERALE							
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)								
N. Reg. pubbl								
Albo Pretorio, che copia del prese	enerale su conforme dichiarazione del Responsabile ente verbale viene pubblicato il giorno 24/02/2015 esto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web							
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati							
Il sottoscritto Segretario Generale, vis	sti gli atti d'ufficio							
	ATTESTA							
Che la presente deliberazione è diven	uta esecutiva il							
☐ Decorsi dieci giorni dalla data 44/91)	di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.							
Dichiarata immediatamente esecu	tiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)							
Dal Municipio	IL SEGRETARIO GENERALE Cristofaro Ricupati							







PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

\$0 de-12-214

Verbale n° 49 del 02 DICEMBRE 2014 SOMUNE DI AICONO
SEGRETERIA

1 ~ 2 ~ C ~ C ~

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: Parere del 02/12/14 alla proposta di deliberazione n. 84 del 26/11/14 trasmessaci con nota n. 27243 del 27/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 522/14 emessa da Tribunale di Trapani sez. dist. di Alcamo - RGN 50277/2009 nella causa civile Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba c/Comune di Alcamo - per € 22.900,00;

Il giorno 02 Dicembre 2014, alle ore 18,20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Vito Coppola, Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 27240 del 27/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione n. 84 del 26/11/14;
- Visti gli anegati alla proposta di deliberazione n. 84 dei 26/11/14;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Visto il <u>parere favorevole</u> in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici.;
- Visto il <u>parere favorevole</u> in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 19,40 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 02/12/14

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Il componente Rag. Stefano Varvaro

Pott, Coppola Vito

Il componente Dott. Viola Graziano

Moero





COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.144 del 23-12-2014

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
Sindaco	Riconoscimento di legittimità debito fuori
☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale	bilancio – Sentenza n.522/2014 emessa dal Tribunale di Trapani – Sez. distaccata di Alcamo – nella causa civile Messina Giuseppe
Assessore	e Lo Iacono Rosalba c/Comune di Alcamo – N. R. G. 50277/2009.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00			
V. Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00			
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,25	17,15		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00			
Componente	Dara Sebastiano		<u></u>				
Componente	Rimi Francesco	SI		16,07	16,20		
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		16,00			

L'anno Duemilaquattordici (2014) il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 16,00, presso l'Ufficio di Presidenza, sito al piano terra del Palazzo di Città, si riunisce la II[^] Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Di Bona Lorena, Pirrone Rosario Dario e Calvaruso Alessandro e, con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la presenza del numero legale, il Presidente Vario apre la seduta e si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La Commissione, quindi, analizza il debito di che trattasi con la lettura degli allegati che lo compongono.

Alle ore 16,07 il Consigliere Rimi entra in aula.

Alle ore 16,20 il Consigliere Rimi esce dall'aula.

Alle ore 16,25 il Consigliere Stabile entra in aula.

La Commissione, dopo un'attenta analisi della documentazione, osserva che le foto trasmesse sono incomprensibili.

Manca inoltre il referto del pronto soccorso della Sig.ra Lo Iacono.

I componenti ribadiscono, ancora una volta, l'importanza della produzione delle foto, indispensabili per l'individuazione della "buca" e la sua natura (intervento pubblico o privato).

Si rilevano, inoltre, varie difformità nelle date della documentazione prodotta e dei nominativi oggetto del sinistro (vedi nota ex art. 55 bis Regolamento Contabilità a firma del Segretario Generale).

Non si comprende, infine, il metodo di calcolo dell'ammontare del danno.

Alle ore 17,15 il Consigliere Stabile esce dall'aula.

A seguire il Presidente mette ai voti l'atto deliberativo con il seguente esito:

Favorevoli: Nessuno

Astenuti: Vario - Di Bona

Contrari: Calvaruso - Pirrone

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto.

Alle ore 17,20 il Presidente Vario chiude la seduta.

II Presidente

Istruttore Amministrativo

Il Segretario

Dott. Casate Alessandro



Prot. n. 48612 del 07/08/2014

AL SEGRETARIO GENERALE SEDE

E p. c.

AL SIGNOR SINDACO SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- in data 30/10/2008 con nota prot. gen.le n. 054059 l'avv. Carmelo Fazio, per conto e nell'interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba inviavano a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali e fisici subiti dagli stessi, in data 03/03/2008, mentre percorrevano, a bordo delle proprie biciclette da corsa, nel senso di marcia da Sud verso Nord la locale C/da Sasi. Il Sig. Messina, giunto in prossimità della Ditta "Zappettificio Ruisi", si imbatteva in un avvallamento ed una buca presenti sulla sede stradale, rovinando al suolo; dopo pochi attimi sopraggiungeva da tergo la Sig.ra Lo Iacono la quale non riusciva ad evitare l'improvviso ostacolo rovinando addosso al Sig. Messina, cagionando danni materiali ai mezzi e danni fisici di varia natura alla propria persona, a causa dei quali si recavano al vicino Pronto Soccorso;
- in data 12/03/2008 perveniva, presso il Settore Servizi Tecnici, nota di segnalazione buca e avvallamento della sede stradale da parte del Comando Polizia Municipale;
- in data 30/10/2008 è pervenuto, presso il Settore Servizi Tecnici, verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi del sinistro dal Comando di Polizia Municipale, redatto in data 03/03/2008, nonché verbali di S.I. assunte dal Sig. Messina Giuseppe e dalla Sig.ra Lo Iacono Rosalba redatti in data 04/03/2008;
- che in data 12/11/2008 prot. n. 056083/4 è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Geom. Roberto Calvaruso ai vari organi competenti quale si rilevava che l'avvallamento in questione era di modestissima entità;
- in data 20/04/2009 con prot. n. 23970 è stato notificato atto di citazione in rinnovazione, proposto dall'avv. Carmelo Fazio, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, al Comune di Alcamo, con il quale si dichiarava che i danni subiti dagli odierni attori erano quantificati in € 26.000,00 e si chiedeva l'imputabilità dell'incidente esclusivamente al Comune di Alcamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e conseguentemente condannarlo a risarcire i danni subiti dagli odierni attori nella misura in cui verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione

- con delibera n.193 del 30/06/2009, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di costituzione e risposta del 24/07/2009, ritenendo infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva degli attori o in via subordinata per loro colpa concorrente; ritenere e dichiarare che i danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attor, nonché eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove;
- la Compagnia Faro Assicurazioni S.p.A, terzo chiamato in causa, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data in data 08/02/2010;
- in data 29/04/2010 la Compagnia Faro Assicurazioni S.p.A ritualmente chiamata in causa in quanto all'epoca del sinistro assicurava questo Ente con apposita Polizza n. 7004602 in via istruttoria depositava memoria ex art. 183, co. 6° n. 3 c.p.c.; in pari data, l'Avv. Giovanna Mistretta depositava memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c.;
- in data 15/02/2012 il Giudice disponeva l'interruzione del processo de quo a seguito della liquidazione coatta della FARO Assicurazioni;
- in data 30/05/2012 veniva notificato Ricorso per la Riassunzione del processo interrotto dai Sigg. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba;
- in data 28/03/2014 l'avv. S. Di Giorgi depositava comparsa conclusionale del procedimento;
- in data 31/03/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava comparsa conclusionale;
- in data 22/04/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava memoria di replica;
- in data 09/05/2014, il Tribunale di Trapani nel proc. iscritto al N.R.G. 50277/2009, emetteva sentenza n.522/2014, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore di Messina Giuseppe della somma di € 9.647,27, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento. Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore Lo Iacono Rosalba della somma di € 9.398,55 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento. Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che si liquidavano, al netto della compensazione, in € 2.000,00 oltre accessori di legge (ponendo definitivamente a carico del Comune le spese della consulenza tecnica);
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 22.701,24 arrotondato per eccesso ad € 22.900,00; ;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/06/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- l'importo pari a € 2.500,00 franchigia è a carico dell'Ente giusta art. 22- polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la differenza , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato nonché accertata la responsabilità degli stessi attori nella cauzione dell'eventi.

Tanto si doveva

Alcamo II 07/08/2014_

Il Dirigente

Ing. Enza Anna Parrino

Relazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 522/2014 emessa dal Tribunale di TRAPANI nella causa civile Messina Giuseppe e Lo Jacono Rosalba / Comune di Alcamo – r.g. n. 50277/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 18612 del 07.08.2014 a firma del dirigente del settore IV Servizi tecnici Ing. Parrino E. Anna;

Visti tutti gli atti del procedimento;

OSSERVA

L'insorgenza del presente debito fuori bilancio nasce a seguito emissione della Sentenza n. 522/2014 emessa dal tribunale di Trapani in data 09.05.2014, afferente la causa causa civile incoata dai sigg. Messina Giuseppe e Lo Jacono Rosalba / Comune di Alcamo – r.g. n. 50277/2009.

Dalla lettura della comunicazione del dirigente di settore emerge che in data 30.102008 con nota prot. gen. n.54059 l'avv. Carmelo Fazio, per conto e nell'interesse dei sigg. Messina Giuseppe e Lo Jacono Rosalba, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona, subiti dalla stessa a causa dell'evento infortunistico occorso in Alcamo, in data 03.03.2008. In tale data gli odierni attori, mentre percorrevano la strada comunale di c.da SASI, area artigianale, in direzione Sud-Nord, all'altezza dello zappettificio RUISI si imbattevano in un avvallamento ed una buca ivi esistente, cadendo rovinosamente per terra l'una dietro l'altro, non potendo impedire l'evento dannoso. Nell'occasione, gli odierni attori pativano lesioni personali per le quali ricorrevano alle cure del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Alcamo, i cui sanitari diagnosticavano solo traumi contusivi e distorsivi (non lesioni ossee) con giorni 7 di prognosi.

In data 12.03.2008 perveniva al settore servizi tecnici la nota di segnalazione della buca e dell'avvallamento della sede stradale da parte della Polizia Municipale, in cui si rilevava che la buca era di una profondità di cm 15 c.a., mentre il predetto settore con relazione indipendente del 12.11.2008 accertava che la buca era di profondità di cm 5 nel suo massimo punto di profondità.

Al netto delle vicende note legate alla L.C.A. della Faro Assicurazioni s.p.a. si dà atto che la richiesta avanzata dagli attori è stata accolta con la sentenza che il Consiglio Comunale si accinge a riconoscere nel limite di € 22.701,24, arrotondato per eccesso ad € 22.900,00, con esclusione del danno materiale alle biciclette, che non è stato provato.

Ciò posto, la sentenza meriterebbe – a parere dello scrivente – l'impugnazione in appello, posto che con riferimento ai profili circa il comportamento colposo ex art. 1227 c.c., il Giudicante non valuta affatto la testimonianza del teste Accardi, nella parte in cui questi riferisce che *"Preciso che quando dico a ruota intendo dire che stava a circa 20 cm dalla bicicletta che la precedeva".*

Invero, tale circostanza che da sola sarebbe idonea a provare quantomeno una imprudenza della ciclista sig.ra Lo Jacono, non è stata evocata nell'apparato motivazionale della sentenza, la quale riporta, invece, la prima parte della risposta all'articolato n. 5 (cfr. verbale di udienza del 06.06.2011).

Nonostante ciò, lo scrivente non può esimersi dall'evidenziare come in taluni scritti difensivi emerga una formulazione stereotipa delle eccezioni avanzate, che talvolta appare "copiata" da altre difese¹.

Ancora, nella memoria di replica per l'udienza sulle conclusioni del 29.01.2014, allorquando si fa riferimento alla testimonianza del sig. Accardi, anzicché 20 cm. si dice 20 mt. mentre, in altra pagina della stessa – correttamente – si indica una distanza fra la ciclista Lo Jacono ed il sig. Messina di circa 20 cm.

Ciò non esime il Giudicante dalla lettura corretta degli atti processuali, che senza dubbio non viene agevolata da una non precisa indicazione di quelli difensivi.

Dalla comunicazione risulta che è allo studio la possibilità di interporre appello, in ordine al quale se ne condivide la ragione dell'ufficio tecnico, ma che allo stato non risulta – a questo Ufficio – essere interposto.

Conclusivamente, si onerano gli uffici preposti ad attivare la procedura per l'accertamento del credito derivante dalla polizza assicurativa ai sensi dell'art. 252 del Codice delle assicurazioni private di cui al D. lgs. 209/2005 e s.m.i. con carico di comunicare allo scrivente l'avvenuto adempimento.

In ordine ai profili di responsabilità si rimette il tutto alla valutazione dell'organo requirente della competente magistratura contabile, non potendo fare altre valutazioni circa elementi di responsabilità, salvo ad evidenziare la imprecisa attività difensiva comunale.

Alcamo Iì 12.11,2014

Il Segretario Generale F.to -RICUPATI-

¹ Infatti, si legge a p. 5 della memoria di costituzione il nome della sig.ra Trovato e non già della sig.ra Lo Jacono odierna attrice.

Fel 0 5 NOV 2008 AVV CARMELO FAZIO

AVV FRANCO IMPALA

DOTT. ROSARIO LANZETTA

DOTT. SIMONA VALENZA

DOTT CARLO IMPALÀ

SPETT.LE COMUNE DI ALCAMO

Palermo, lì 28.10.20

"ARUSO

Ufficio Affari Legali

Piazza Ciullo nº 1 91011 Alcamo (TP)

Prot. n. 0.5 4 0.5 9 del 3 0 011 2008

Assegnata al Scitors

OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - SIN. DEL 03.03.2008

MESSINA GIUSEPPE - LO IACONO ROSALBA / COMUNE DI ALCAMO

In nome e per conto e nell'interesse del *Sig. Messina Giuseppe*, nato ad Alcamo (TP), il 15/03/1969 ed ivi residente in Via Virgilio n° 30, C.F. MSSGPP69C15A176H, proprietario e conducente della bici da corsa Wilier e della *Sig.ra Lo Iacono Rosalba*, nata ad Alcamo (TP), il 18/12/1980 ed ivi residente in Via Calatafimi n° 18, C.F. LCNRLB80T58A176X, proprietariA e conducente della bici da corsa Colnago mod. Active Plus, Vi invito a voler risarcire i danni subiti dal mio assistito a causa del sinistro di cui all'oggetto.

Ed invero, il giorno 03.03.2008, alle ore 15,30 circa, in Alcamo, il Sig. Messina Giuseppe, alla guida della bici da corsa Wilier, stava percorrendo la strada per C.da Sasi, nel senso di marcia Sud-Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti.

Giunto all'altezza della Ditta "Zappettificio Ruisi", il predetto Sig. Messina Giuseppe, a causa di un avvallamento e di una buca presenti e non segnalati sul manto stradale, finiva rovinosamente per terra.

Nel frangente, la Sig.ra Lo Iacono Rosalba, alla guida della bici da corsa Colnago mod. Active Plus, che si trovava a poca distanza del collega Messina, non riuscendo ad evitarlo, gli finiva rovinosamente addosso, cadendo anch'essa per terra e riportando traumi distorsivi e contusivi.

Vi significo che sul luogo dell'incidente intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Alcamo (TP) che effettuavano i rilievi del caso e redigevano all'uopo rapporto, che si allega in copia.

Le bici dei miei clienti, che riportavano danni, rimarranno a disposizione per gli accertamenti, tecnico-estimativi per gg 8 successivi alla ricezione della presente, presso il domicilio degli stessi.

Invece, il Sig. MESSINA GIUSEPPE e la Sig.ra Lo IACONO ROSALBA a seguito della collisione riportavano lesioni fisiche, per le quali, si chiede Vs. visita medico-legale.

Poiché i miei assistiti non sono in possesso dei dati della Compagnia Assicurativa con cui Codesto Spettabile Comune risulta essere assicurato per tali tipi di rischi, Vi invito a volere comunicare nel più breve tempo possibile, a stretto giro posta, i sopraddetti dati.

Vi invito, inoltre, a voler inoltrare presso la Compagnia Assicurativa con cui Codesto Spettabile Comune risulta essere assicurato regolare denuncia di sinistro.

La presente quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Distinti saluti

Avv. Carmello FAZIO

Si allegano:

- 1) copia rapporto Polizia Municipale;
- 2) copia Verbali di Pronto Soccorso.





SERVIZI TECNICI

dei 1 2 MAR 2008

PROVINCIA DI TRAPANI Comando Polizia Municipale IV REPARTO

U.O. INFORTUNISTICA

Prot. n°1701/P.M.

Prot. n°67/Inf.08

Rif. Rapp. N° 31/08

Alcamo, lì 07/03/2008

Al Dirigente dell'Ufficio Legale SEDE



Al Dirigente del Settore Servizi Tecnici SEDE

Oggetto: Segnalazione buca e avvallamento della sede stradale.

A seguito sinistro stradale verificatosi in Alcamo in c/da Sasi, il 03/03/2008 in cui rimanevano coinvolti i Sigg. Messina Giuseppe, nato ad Alcamo il 15.03.1969 ed ivi residente in via Virgilio, 30 e Lo Iacono Rosalba, nata ad Alcamo il 19.12.1980 ed ivi residente in via Calatafimi, 20, entrambi ciclisti, si segnala la presenza di un avvallamento con una buca sulla sede stradale in C/da Sasi all'altezza del "Zappettificio Ruisi", di circa cm. 40 di larghezza e profonda circa cm. 10 la quale costituisce pericolo per la pubblica incolumità.

In allegato alla presente si trasmettono.

- Rapporto d'incidente stradale n. 31/08
- Rilievo fotografico n
 ^o 03 foto.

Tanto si trasmette per quanto di Vostra competenza.

Cordiali Saluti

L'Uff. di P/M. Comm. Miciletto/Francesco



RAPPORTO D'INCIDENTE STRADALE

		TEMPO E	LUOGO DELL'INCIDENTE	
Data	03-03-08	ora 1	5,30	
	Alcamo		via cda SAS	1
	diezza del numero o vic	o all'interse	zione con via Zappettif	icio "Ruisi"
		NATU	RA DELL'INCIDENTE	
	ontro tra veldo" ki misio a			
	golden - d kil - Suurindady - Suurindagus Salandagus Sa			
į			ISONE COINVOLTE NELL'INC	
v	Bici da corsa ma	ca Willier	mod	1810.5
~ 1	proprietario Messina Gius	seppe	na'o L Alcamo	francisco e



	A 241 NOTICE OF THE PROPERTY O	The second secon		
į		SONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE		
٧	Bici da corsa merca Willier proprietario Messina Giuseppe	nato a Alcamo	15/03/1	969
٤ ا	residente a Alcamo	in vizipiazza Yia Virgilio		r30.
0	conducente 10.stesso	inalo a	#	who is
L	residente a	in via/piarza .		r.
0	pat n cen cen	ntra il	ž .	
: A	(4)			
	persone trasportate (5) N 1 ;	di sui decedute n ∭	ferite n 📑 📜	
	Assicurazione R.C	pol zza r	scad .	
1	VEICOLI E PER	RSONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE		
	(3) Bici da corsa marca Colnago	mod Active Plus	laiga '	
V	cropnetario Lo Iacono Rosalba			1980
1 8 1	residente a Alcamo			
1 0	conducerce ta stessa	nato a		
1 0	ra stossa residente s	r v.z/piazza		r
0	ça: nce'	78 FB (1)	à	
3	(4)			
	persone trasportate (5) $(1, 1)$	d by decedute $\alpha_{i,j} = J_i / \ldots $.	tente r 🚶	
	Assicurations R C	55.222 1	scad	
:	VEICOLI E PE	RSONE COINVOLTE NEUL'INCIDENTE		
	(3) meroa	The C	lare a	
1	proprietano		ji	
	·	ir v.e.p.e.ra		r:
00.	t control of the cont	nato a		
	recidente a	in varpiazza		_
C		in the state of th		
1.6.	P2 .	texa a	τ ,	
		4 - 1 - 4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6	laura c	
1	persone trasponate (5) N	d pur decedule n		
	Assicurazione R.C.	. 1 55200	5000	

⁽¹⁾ La località deve essare indicata in modo preciso e non commana.

(2) Unis di valuata in mutata con ostabulo i sso indendio indendia se imprensia del verdo di constituta della sede stredata daduta verdo, investimento di pedore, esc.

(3) Indicate il lige di velopio (autovi) autosaro, motociale e altrol.

(4) Eventuale altro documento esibro sessi (cendone in tipo e gi, estrem.

(5) Compreso vi conducente.

	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 corde con âter di 3 corde senza alteria di o plù corde,	D 2 5 50'passo . D 3 1 di sorpasso . D 4 2 5 2 6 2 7 di sorpasso . D 4 3 7 di sorpasso . D 4 4 7 D 2 6 CO, ecc.) . D 3 6 TI O DEI FERITI NELL MEDICA ED EVENTUA	A londo: Alup lipo Tempo. Cueio Sar Cueio Sar Cuelo nuo Neobia. Pioggia o Nava. Vanto for	EAO:	1
COGNOME E NOME	Ein	Prolossiona	Indirizzo		Dichiarato guarbire in giorni	Luogo & risovero
Messina Giuseppe Lo Iacono Rosalba Referti medici n. 03759	27	Alcamo Alcamo 03760 del 0	via Virgilio 30 via Calatafim 8/03/08 Osped	i 20	7 sc 10 sc	
:	1	•	AL FATTO:		PATRICIPAL N	
COGNOME E NO	3.4K			. A	bilatione	
RIE RIPORTATE DAI VEICOLI:						
colo C:	abi	o e danni d	a accertare			



UFFICIO INFORTUNISTICA



VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SULLO STATO DEI LUOGHI E DELLE COST

L'anno 2008, a addi 03 del mese di Marzo alle ore 19.25 i sottoscritti Ag. Labita Mana e isp. C. Messina Vincenzo, in servizio presso il Comando di Polizia Municipale intestato, su disposizione della C.O. sono intervenuti in Alcamo in c/da SASI, per il rilevamento di un incidente stradale che si era verificato alle ore 15,30 circa.

Sono giunti sul posto dopo circa cinque minuti dalla chiamata.

Al momento dell'intervento, sul luogo dell'incidente, relativamente alle persone infortunate insultava la seguente situazione:

Feriti già trasportati all'ospedale, dimessi e presenti sul luogo: due

Sul posto, hanno accertato che era avvenuto un sinistro in cui rimanevano coinvolti due bici da corsa:

Veicolo "A": Bici da corsa Wilier

Proprietario e conducente sig. Messina Giuseppe nato ad Alcamo il 15/03/1969 ed ivi residente in via Virgilio, in.30;

Veicolo "B": Bici da corsa Colnago mod. Active plus

Proprietario e conducente sig.ra Lo tacono Rosalba, nata ad. Alcamo il 19/12/1980 ed ivi residente in via Calatafimi n. 20.

inoltre accertavano delle anomalie sul manto stradale e precisamente un avvallamento con la presenza di una buca larga cm.40 circa e profonda cm. 10 circa

Poiché tale anomalie costituivano pericolo per la pubblica incolumità facevano intervenire gli operai reperibili.

Da una sommaria ricostruzione, il sig. Messina, alla guida del veic. "A", prendeva la buca, finiva rovinosamente per terra e la sig.ra Lo facono, alla guida del veicolo "B" gli finiva addosso.

I VERBALIZZANTI

Ag. Labita M.

Isp. C. Messina V.





CITTA' DI ALCAMO


Provincia di Trapani Corpo di Polizia Urbana IV REPARTO

U.O. INFORTUNISTICA

RILIEVO FOTOGRAFICO
SINISTRO STRADALE



Del 03/03/2008 Rapp. Infort. n° 31/03



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI Corpo Polizia Municipale IV Reparto Operativo



I.O. Infortunistica

'anno 2008 addì 04 del mese di Marzo alle ore 11.30, nei locali del Corpo di appartenenza, nanzi a me sottoscritto Isp. C. Messina Vincenzo, è presente il Sig. Messina Giuseppe, meglio opra generalizzato, il quale in merito al sinistro così riferisce:——

- d.r.: "In data 03/03/2008 alle ore 15.30 circa, mi trovavo alla guida della bici da corsa Willer e ercorrevo la strada di C/da Sasi con direzione Sud-Nord per una passeggiata in compagnia di un ruppo di ragazzi.
- d.r.: Giunto all'altezza del zappettificio "Ruisi", a causa della presenza di una buca sul manto tradale, rovinavo per terra riportando traumi contusivi ed escoriazioni, in tale frangente anche la ollega, Lo lacono Rosalba, che era a poca distanza, mi veniva addosso e finiva, anche lei, per erra.
- d.r.: Preciso che davanti a noi, a circa una ventina di metri vi era un'autovettura che ci recedeva nella marcia e pertanto non riuscivamo a vedere la buca profonda circa 15 cm e larga irca 50-60 cm., la quale non era né segnalata né transennata.
- cd.r.: Immediatamente, siamo stati soccorsi, e ad opera di passanti siamo stati accompagnati al ocale pronto soccorso per le cure del caso.
- d.r.: Tengo a precisare che, prima di andare al pronto soccorso avevo allertato sia il 112, sia la 'olizia Municipale che il 113. I quali si presentavano verso le ore 19.30, probabilmente per motivi i servizio. La pattuglia del 112 sebbene sia intervenuta poco prima della Polizia Municipale, si llontanava per un altro sinistro, i quali constatavano l'accaduto garantendomi che avrebbero elazionato.
- vd.r.: All'incidente ha assistito il Sig. Accardi Cosimo, presidente provinciale della Società portiva UDACE.

lon ho altro da aggiungere".————————atto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

DICHIARANTE

Messina Giuseppe

IL VERBALIZZANT

Isp. C. Messina V.



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI Corpo Polizia Municipale IV Reparto Operativo

J.O. Infortunistica

- d.r.: "In data 03/03/2008 alle ore 15.30 circa, mi trovavo alla guida della bici da corsa Colnago od. Active plus, mi trovavo in compagnia di un gruppo di ragazzi per una passeggiata e ercorrevo la strada di C/da Sasi con direzione Sud-Nord.
- d.r.: Giunta all'altezza del zappettificio "Ruisi", il mio collega Messina Giuseppe a causa di una ica sul manto stradale, rovinava per terra ed io, essendo a poca distanza gli finivo addosso, vinando per terra e riportando dei traumi distorsivi e contusivi.
- d.r.: Preciso che davanti a noi, a circa una ventina di metri vi era un'autovettura che ci ecedeva nella marcia e pertanto non riuscivamo a vedere la buca profonda circa 15 cm e larga ca 50-60 cm., la quale non era né segnalata né transennata.
- d.r.: Immediatamente, siamo stati soccorsi, e ad opera di passanti siamo stati accompagnati al sale pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.
- d.r.: All'incidente ha assistito il Sig. Accardi Cosìmo, presidente provinciale della Società ortiva UDACE.

in ho altro da aggiungere".----

tto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

A DICHIARANTE

o lacono Rasalba

IL VERBALIZZANTE

0,52 SEGRETERIA

Isp. C. Messina V.

lagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito, nonché all'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi erificato come segue:

alle ore 15,30 circa del giorno 03/03/2008, il sig. Messina Giuseppe, alla guida della bici da corsa Wilier veic. "A"), stava procedendo la strada per c/da Sasi, nel senso di marcia Sud-Nord, in compagnia di un ruppo di ciclisti.

predetto sig Messina Giuseppe, giunto all'altezza della Ditta "Zappettificio Ruisi", con la bici di cui era alla uida, a causa di un avvallamento e di una buca sul manto stradale, finiva rovinosamente per terra.

n tale frangente, la sig.ra Lo lacono Rosalba, alla guida della bici da corsa Colnago mod. Active Plus (veic. B"), che si trovava a poca distanza dal collega Messina, non riuscendo ad evitarlo, gli finiva rovinosamente ddosso.

ul piano viabile interessante il campo del sinistro era ben evidente un avvallamento con una buca larga cm. 3 circa e profonda cm. 10 circa.

ali anomalie, unitamente alla posizione statica finale assunta dopo l'urto dai veicoli coinvolti, sono state itografate e allegate alla presente."

ROVVEDIMENTI

'EICOLO "A" : nessuno 'EICOLO "B" : nessuno

IL PERSONALE OPERANTE

Ag. Labita M.____

Isp. C. Messina V.____

SEGRETER

Verbale di Pronto Soccorso N° 2008003759

nome: MESSINA	f	iome: GUSEPPE		di Sesso: M
o il: 15/03/1969 a: A	ALCAMO		Prov.: TP	
iidente a: ALCAMO		Prov.: TP	Indirizzo: VIA VI	RGILIO 30
sera sanitaria:			Codice Fiscale: MS	SGPP69C15A176H
ii Ingresso in PS: 03/03/2008 1	<u>5:56</u> Data	di Uscita: 1/ <u>3/03/2008</u>	17:20	
/isita: 03/03/2008 16:07 latorio: AMBULATORIO 1	Codice di Urgenza:	CODICE VERDE		
Arrivo: MEZZO PRIVATO	Modalità acc	esso: A D (ARRIVO	DIRETTO: Stato p	aziente: COSCIENTE
: INCIDENTE STRADALE	Accompagna			DI ALCAM
.uogo Infortunio: 03/03/2008 1	15:45 C.DA SASI ALÇA	AMO		JAE
stanze riferite all'accesso: IISCE DI ESSERE CADUTO CON	I LA B IG ICLETTA A CAU	SA DI UNA BUCA NEL	L'ASFALTO STRADALE.	1 30
del/la Paziente per presa vision	e /			SEGRETER
namnestici				SEGRE
niettivo: TRAUMA CONTUSIVI RX FEMORE SIN. NO CONS. ORTOPEDICA	N LESIONI OSSEE T	RAUMATICHE		A MEDICA DOMICILIARE
a effettuata: gia vaccin :AZIONE	ato ATT	vaccino antifetanico	lg. antitetanic	a U.1
ızioni				
	03/03/2008 16.07			
ilenze		- VISITA DI PROI	NTO SOCCORSO	
PEDIA E TRAUMATOLOGIA	03/03/2008 16:55			
		- VISITA ORTO, I	E TRAUMA.	
amenti				
)LOGIA	03/03/2008 16:08	DADIOCRASIA	EE&AOBE	
si: TRAUMA CONTUSIVO ESC	OBIATO MANO SIN GI	RADIOGRAFIA NOCCHIO SILLE COSC		USIVO SPALLA SIN
TRAUMA DISTORSIVO CER				
ili terapeutici: SI ALLEGA COI	NS ORTOPEDICA			
DIMESSO		Giorni P	rognosi: 7 s.c	Prognosi Riservata. N
lo Ricovero:		Trasferit	o a:	
azioni: REFERTO AUTORITA	GIUDIZIARIA			
del/la Paziente per presa vision	Les Hill		c · Ni	Comment of the state of the sta
	7 - 6/			J. VADAI
rafie consegnate all'utente: Firma	1		DeM !!	HO: ONLANDRIVAROANGELO



Servizio di Pronto Soccorso e Astanteria

Verbale di Pronto Soccorso N° 2008003760

lognome: LO IACONO	No	me: ROSALBA	di Sesso: =
lato il: 18 12 1980	a: ALCAMO	Pro	v.: 72
lesidente a: ALCAMO		Prov.: T ^o Indiriz	ZO: VIA CALATAFIMI 18
essera sanitaria:		Codice Fi	scale: LONRLBS0T58A176)
ta di Ingresso in PS. <u>13/03/2</u>	008 19 50 Data di	Uscita <u>70 65/2008 15 14</u>	
ta Visita: 03/03/2008 15.58 pulatorio: AMBULATÓRIO 1	Codice di Urgenza:	CODICE VERDE	
zzo Arrivo: MEZZO PRIVATO	O Modalita acces	so:	Stato paziente COSCIENTE
usa INCIDENTE STRADALE			
:a/Luogo Infortunio: 03/03/	2008 11:53 - ALCAMO C DA SA:	51	
costanze riferite all'accesso. EPISCE Di ESSERE CADUTA na del/la Paziente per presa v	CON LA BICICLETTA A CAUSA	DI UNA BUGA NEL MANTO STI	/ 🔊
: anamnestici			S 3007 3008
APP. RESPIRAT INON SEGNI DI I ADDOME TRAT RX POLSO DX E RX RACHIDE CI	RESENTA SEGNI DI DEFICIT CORIO CLINICAMENTE INDEI DEFICIT NEUROLOGICO TABILE IN TUTTI I OUADRAN E GINOCCHIO SIN NON LES ERVICALE NON LESIONI OS EDICA SI PRESCRIVE COLL	NNE ITI IONI OSSEE TRAUMATICHE ISSEE TRAUMATICHE ARE CERVICALE E TERAPIA	MEDICA DOMICILIARE
apia effettuata. gia	vaccinate ATTvac	ocino antitetanico 🔃 💮 🗆	g antitetamica U : 🗍 i
stazioni			
	03/03/2008 15 58		
isulenze		VISITA DI PRONTO 30000	RSO
TOPEDIA E TRAUMATOLOGI	IA 03/03/2008 16/57		
		VISITA ORTO E TRAUMA	
ertamenti			
DIOLOGIA	03/03/2008/15/58	RADIOGRAFIA GINOCCHIC RADIOGRAFIA COLONNA C RADIOGRAFIA POLSO	
AND SICTER AND AND TORS IN	G RACHIOF GERVICALE TRAU		NOCCHIO SIN E COSCIA DESTRA
sigli terapeutici. SI ALLEG	A CONSI OPTOPEDICA		
or_ <u>DIME3SQ</u>		Giorní Prognosi. 19	97 Prognosi Riservata. 74
arto Ricovero		Trasferito a:	$r = \frac{1}{r}$
3 .			. № .
ia del/la Paziente per presa	visione		at the
ografie consegnate all'utente	Firm.3		II Medicor CALANDRA ABUANGELC

479/08



MINUTA

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FECNICI
Prot. n. 6 0 3 3 All. h.

SERVIZI TECNIC
Prot. N. 116ho 141
10 NOV 2008

Alcamo li 1 2 NOV. 2008

FARO ASSICURAZIONE VIA FIESCHI N. 3/9 16121 GENOVA

BROKER SICURMED S.R.L. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N. 54 90143 PALERMO

LUIGI SIMONETTO VIA DEI MILLE, 81 91025 MARSALA (TP)

SETTORE AFFARI GENERALE SEZIONE AFFARI LEGALI SEDE

SIG.RI MESSINA GIUSEPPE – LO IACONO ROSALBA PRESSO AVV. FAZIO CARMELO VIA DANTE N.119 90141 PALERMO

Oggetto: Sinistro del 03.03.2008 Sig. Messina Giuseppe – Lo lacono Rosalba

Facendo seguito alla Vostra nota pervenuta a questo Ente in data 30/10/08 prot. n.54059, dal sopralluogo effettuato si è rilevato che l'avallamento in questione è di modestissima entità, infatti dalla misura effettuata, come da ritrazione fotografica, il punto massimo di profondità e di circa cm.5.

Ing. Antonia Renda

TRIBUNALE DI TRAPANI

G.I. DOTT. CAMPISI VD. 04 OTTOBRE 2010 (S. J.A. SCANDO

- SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO -

Memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.

Per il sig. Messina Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 15 marzo 1969 (cod. fisc.: MSS GPP 69C15 Al76H) ed ivi residente alla via Virgilio n. 30, e la sig.ra Lo Iacono Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 18 dicembre 1980 (cod. fisc.: LCN RLB 8OT58 Al76X) ed ivi residente alla via Calatafimi n. 18, con l'avv. Salvatore Di Giorgi;

- attori -

Contro

Il Comune di Alcamo in persona del suo sindaco pro tempore con l'avv. Giovanna Mistretta;

- convenuto -

* * * * *

Con comparsa di costituzione e risposta depositata regolarmente in cancelleria si costituiva l'odierno esponente;

alla prima udienza il Giudice Istruttore su richiesta delle parti concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI;

con la presente memoria si intende ribadire ed insistere su tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del procedimento.

Il sottoscritto procuratore difensore del sig. Messina Giuseppe e della sig.ra Lo Iacono chiede ammettersi le seguenti prove testimoniali:

A) con il sig. Accardi Cosimo, nato d Alcamo (TP) il 12 agosto 1976 ed ivi residente in Alcamo alla c/da Bosco d'Alcamo n. 510/A al fine di rifeirre sulle seguenti circostanze:

1) "Vero è che in data 03.03.2008 (alle ore 15:30) circa, in Alcamo (TP), Contrada Sasi, si verificava un sinistro nel quale rimanevano coinvolti il sig. Messina Giuseppe, alla

)

guida della propria bicicletta da corsa Wilier, e la Sig.ra Lo Iacono RosaIba, alla guida della propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus''

- 2) "Vero è che nella fattispecie, i sig.ri Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba giercorrevano in bicicletta la locale Contrada Sasi, nel senso di marcia da Sud verso Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti cui anche lei faceva parte";
- 3)"Vero è che in prossimità della ditta "Zappettificio Ruisi", il sig. Messina Giuseppe si imbatteva in un avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, privi entrambi di alcuna segnalazione. rovinando al suolo":
- 4) "vero è che i ciclisti erano preceduti a circa dieci metri di distanza da una autovettura che precedeva nello stesso senso di marcia e che impediva di vedere sia l'avvallamento che la buca profonda circa 15 cm e larga circa 40 cm";
- 5) "Vero è che dopo pochi attimi, sopraggiungeva da tergo, alla guida della propria bicicletta Colnago, la sig.ra Lo Iacono Rosalba, la quale seguiva a ruota il sig. Messina Giuseppe e non riusciva ad evitare l'ostacolo, rovinandogli addosso";
- 6) "Vero è che all'esito della caduta, i due ciclisti subivano lesioni fisiche di varia natura, mentre le biciclette da corsa riportavano danni materiali";
- 7) "vero è che immediatamente soccorsi i due ciclisti sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Vito e S. Spirito di Alcamo". "
- B) con il legale rappresentante pro tempore della ditta Raneri rag. Giovanna, corrente in Nota Culture Salcamo (TP), Via Pietro Maria Rocca n. 96, al fine di riferire sulle seguente circostanza:
- 8) "Vero è che ho redatto e sottoscritto personalmente i preventivi di spesa che mi vengono esibiti e che riconosco in ogni loro parte, relativi ai danni subiti da due biciclette da corsa":

Chiede altresì ammettersi i seguenti mezzi istruttori:

C) Consulenza medico legale sulle persone dei sig.ri Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, al fine di accertare e quantificare i postumi invalidanti tutti residuati in conseguenza del sinistro de quo danno biologico, I.T.T., LT.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, psicologico post traumatico, nonché l'incidenza del l'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica e generica, spese mediche;

D) Disporre, C.T.U. tecnica al fine di quantificare i danni subiti in occasione del sinistro de quo dalle biciclette di proprietà degli odierni attori.

E) Ordinare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio copia della denuncia di sinistro e di tutta l'eventuale e successiva documentazione pertinente la presente causa, comprese eventuali perizie tecniche e consulenze medico legali espletate.

Si produce infine copia del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi e relativi allegati.

Salvo ogni altro diritto.

vv. Salyatore Di Giorgi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI	
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO	
Memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc	
per FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa,	
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Siragusa,	
- CONVENUTA - TERZA CHIAMATA -	
CONTRO	-
MESSINA Gluseppe e LO IACONO Rosalba rappresentati e difesi	
dall'Avv. Salvatore Di Giorgi	
· ATTORI -	
NONCHE'	
2. il COMUNE DI ALCAMO, col patrocinio dell'Avy. Giovanna	
Mistretta	
- CONVENUTO -	
<u> </u>	
Letta la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc depositata da parte attrice	
l'8/4/2010, FARO SPA, In via istruttoria, chiede che	
VOGLIA IL TRIBUNALE	
Ammettere le richieste di prove articolate in comparsa di risposta;	
Non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice nella	
memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc con il sig. Accardi Cosimo, sul	
capitolo n. 3 perché formulato in termini negativi e sul 4 perché	
avente ad oggetto una valutazione;	
Non ammettere la richiesta di parte attrice ex art. 210 cpc poiché	ļ
MS F 102.10 (520.2008.70.8272) Mamorile 183 co. 6 n. 3 cpc.odt	Pegina 1

vanante posterotivo ed utilizzata per colmare la deficienza	
manifestamente esplorativa ed utilizzata per colmare le deficienze delle proprie allegazioni.	
Non ammettere la CTU tecnica sui danni, siccome ininfluente;	
rimette al decidente l'opportunità di espletare CTU medico legale,	
nominando, in caso di ammissione il Dr. Tommaso Vinci,	
Trapani/Alcamo Avv. MARCO SIRAGUSA	
m	
DEPOSITATO IN CANCEEUE	RIA
OGGI 2 9 AHR 2010	
The second secon	4
	-
MS F 102 10 (529, 2008, 70, 8272) Memoria 183 co. 6 n. 3 cpc.odi	Pagina 2

Studio Legale Avv. Carmelo Fazio
VITTORIO VENETO N° 287 – 91011– Alcamo (TP)
Tel. e Fax 091/6826467 – 6831189
avv.fazio@libero.it

POSTA IN ARRIVO APR. 2009

Prot. n. 23976 del. Assegnata al Settore.

2 0 APR 2000

del_ 2 2 APR 2309

RIBUNALE CIVILE DI TRAPANI Sezione distaccata di Alcamo

2 0 APR 2009

SEGRE

ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE

PER

Il Sig. MESSINA Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 15.03.1969 (c.f.: MSSGPP69C15A176H) ed ivi residente in Via Virgilio n. 30, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 18.12.1980 (c.f.: LCNRLB80T58A176X) ed ivi residente in Via Calatafimi n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in Alcamo (TP) Via Vittorio Veneto n. 287, presso lo studio dell'Avv. Carmelo FAZIO che li rappresenta e difende giusta procura a

PREMESSO

margine dell'atto di citazione notificato

- Che in data 06.04.2009 veniva notificato al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco p.t., atto di citazione che qui di seguito si ripete e trascrive integralmente :

"TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI Sezione distaccata di Alcamo ATTO DI CITAZIONE

PER

Il Sig. MESSINA Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 15.03.1969 (c.f.: MSSGPP69C15A176H) ed ivi residente in Via Virgilio n. 30, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 18.12.1980 (c.f.: LCNRLB80T58A176X) ed ivi residente in Via

1323 cook

1

STUDIO LEGALE AVV. CARMELO FAZIO VIA VITTORIO VENETO N° 287 – 91011-- ALCAMO (TP) TEL. E FAX 091/6826467 – 6831189 avv.fazio@libero.it

Calatafimi n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in Alcamo (TP) Via Vittorio Veneto n. 287, presso lo studio dell'Avv. Carmelo FAZIO che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO

RIBUNALE

1) And data 03.03.2008, alle ore 15:30 circa, in Alcamo (TP), Caritrada Sasi, si verificava un sinistro nel quale rimanevano coinvolti il Sig. MESSINA Giuseppe, alla guida della propria bicicletta da corsa Wilier, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, alla guida della propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus;

- 2) Nella fattispecie, i due attori percorrevano la locale Contrada Sasi, nel senso di marcia da Sud verso Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti;
- 3) Pervenuto in prossimità della ditta "Zappettificio Ruisi", il Sig. MESSINA Giuseppe si imbatteva in un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, non segnalati, rovinando al suolo:
- 4) Dopo pochi attimi, sopraggiungeva da tergo, alla guida della propria bicicletta Colnago, la Sig.ra LO IACONO Rosalba, la quale seguiva a ruota il Sig. MESSINA Giuseppe e non riusciva ad evitare l'improvviso ostacolo, rovinandogli addosso;

5) Conseguentemente, all'esito dell'occorso, i due ciclisti subivano lesioni fisiche di varia natura, mentre le biciclette da corsa riportavano ingenti danni materiali;

danni materiali, la bicicletta da corsa viller di proprietà del Sig. MESSINA Giuseppe riportava danni materiali proprietà del Sig. MESSINA Giuseppe riportava danni quantificabili in Euro 2.434,00 mentre la bicicletta da corsa coma modello Active Plus di proprietà della Sig.ra LO IACONO Rosalba riportava danni quantificabili in Euro 1.881,55 giusta preventivi di spesa redatti da DITTA RANERI RAG. GIOVANNA, corrente in Alcamo (TP), Via Pietro Maria Rocca n. 96, che si producono in copia;

- 7) In merito alle lesioni fisiche patite dal Sig. MESSINA Giuseppe e dalla Sig.ra LO IACONO Rosalba, si riferisce che gli stessi venivano trasportati d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale "S.Vito e S.Spirito di Alcamo", ove i sanitari di tumo prestavano loro le prime cure :
- 8) In particolare, il Sig. MESSINA Giuseppe riportava complessivamente esiti invalidanti da "distorsione del rachide cervicale, contusione polso sinistro, abrasioni cutanee, condropatia ginocchio sinistro, tendinopatia inserzionale cuffia dei rotatori spalla sinistra" con un danno biologico non inferiore al SETTE / OTTO percentuale, I.T.T. pari a giorni 2, I.T.P. pari a giorni 5 al 75%, 10 al 50% oltre giorni 30 al 25%, oltre al danno morale estetico ed alla vita di relazione, incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa generica e specifica, danno

Studio Legale Avv. Carmelo Fazio Via Vittorio Veneto n° 287 – 91011-- Alcamo (TP) Tel. e Fax 091/6826467 – 6831189 avv.fazio@libero.it

psicologico post-traumatico ed esistenziale ed ulteriori spese mediche fino ad oggi sostenute pari ad Euro 1.746,29 e a sostenersi, il tutto da quantificare in forza delle risultanze processivali e con valutazione anche in via equitativa;

- LO IACONO Rosalba la Sig.ra complessivamente esiti invalidanti da "distorsione del rachide cervivale, sindrome femoro-rotulea sinistra e contusione polso destro" con un danno biologico non inferiore al QUATTRO / CINQUE percentuale, I.T.T. pari a giorni 3, I.T.P. pari a giorni 7 al 75%, 30 al 50% oltre giorni 20 al 25%, oltre al danno morale estetico ed alla vita di relazione, incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa generica e specifica, danno psicologico post-traumatico ed esistenziale ed ulteriori spese mediche fino ad oggi sostenute pari ad Euro 1.735,43 e a sostenersi, oltre danno odontoiatrico per Euro 400,00 giusta preventivo emesso dal Dott. Liborio Cruciata, che si produce. il tutto da quantificare in forza delle risultanze processuali e con valutazione anche in via equitativa;
- 10) Sui luoghi del sinistro intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Alcamo (TP), i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano apposito rapporto, che si allega completo di tutti i rilievi effettuati;
- 11) Il luogo in cui si è verificato l'occorso, al momento del sinistro de quo era caratterizzato dalla presenza di un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale;

- 12) La presenza di un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, come si evince dai rilievi fotografici che si producono, denota la presenza di una " insidia ", in cui è data ravvisare sia l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo sia l'elemento soggettivo dell'imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitano con l'uso della normale diligenza e prudenza;
- 13) Purtuttavia, come ha già avuto modo di statuire il Tribunale di Palermo, sez. Ill civile, sentenza del 28.06.2006, sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.2006 e n. 5445 del 14.03.2006, la p.a. in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all'applicazione della c.d. "responsabilità aggravata" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in luogo della semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
- 14) Pertanto, sebbene nella fattispecie oggetto del presente giudizio sussista il concetto di "insidia" elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla previsione di cui all'art. 2043 c.c., è onere della p.a. fornire la prova di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse :
- 15) Peraltro, nella remota ipotesi in cui la p.a. ritenesse di fomire la prova di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse, si rileva che in dottrina ed in giurisprudenza si tende ad escludere l'ammissibilità di una prova contraria da parte della p.a., atteso che a tal proposito nulla è

previsto dall'art. 2051 c.c., mentre in altri casi ove il legislatore lo ha ritenuto opportuno – ad esempio, art. 2050 c.c. – tale possibilità è stata espressamente prevista;

16) Regolarmente costituito in mora con lettera raccomandata a.r., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, quale proprietario e custode delle strade cittadine, pertanto responsabile ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., lo stesso non ha provveduto a formulare offerta alcuna di risarcimento.

Per quanto sopra esposto, poiché gli odiemi attori intendono agire in giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti

CITANO

 Il COMUNE DI ALCAMO (TP), in persona del Sindaco protempore per l'ufficio domiciliato in Alcamo presso la Residenza Municipale

a comparire dinanzi al Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, Via G. Verga n. 67, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 13 LUGLIO 2009, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini

implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivita entir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

Relectis adversis;

- RITENERE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivi del COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente
- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dal Sig. MESSINA Giuseppe ivi compresi il danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, psicologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica e generica e spese mediche sostenute pari ad Euro 1.746,29 e da sostenere nella misura in cui verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento al soddisfo.
- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dal Sig. MESSINA Giuseppe a titolo di danni materiali subiti alla

propria bicicletta da corsa Wilier, che così si quantificano in Euro 2.434,00, oltre il danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, ed il tutto in quella maggiore o minore somma offe vorrà essere liquidata anche in via equitativa ed in forza delle disultanze istruttorie, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento e fino al soddisfo.

- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dalla Sig.ra LO IACONO Rosalba ivi compresi il danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, psicologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica e generica e spese mediche sostenute pari ad Euro 1.735,43 e a sostenersi, oltre danno odontoiatrico per Euro 400,00 nella misura in cui verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento al soddisfo.
- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dalla Sig.ra LO IACONO Rosalba a titolo di danni materiali subiti alla propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus, che così si quantificano in Euro 1.881,55, oltre il danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, ed il tutto in quella

maggiore o minore somma che vorrà essere liquidata anche in via equitativa ed in forza delle risultanze istruttorie, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato en properti e properti della soddisfo.

AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 LEGGE SUL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO, PARTE ATTRICE DICHIARA DI VOLERE CONTENERE IL VALORE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, NELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 26.000,00 INCLUSI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SINO ALLA DOMANDA, OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE MATURANDI, E CON RISERVA DI AGIRE PER IL RESIDUO IN SEPARATO GIUDIZIO.

In via istruttoria chiede che si ammetta:

- PROVA TESTIMONIALE con il Sig. ACCARDI Cosimo, nato ad Alcamo (TP) il 12.08.1976 ed ivi residente in C.da Bosco d'Alcamo n. 510/A e con altri testi da indicare in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze di fatto e su altre, da articolare sempre ai sensi del disposto di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.:

CAPITOLO A): "Vero è che in data 03.03.2008, alle ore 15:30 circa, in Alcamo (TP), Contrada Sasi, si verificava un sinistro nel quale rimanevano coinvolti il Sig. MESSINA Giuseppe, alla guida della propria bicicletta da corsa Wilier, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, alla guida della propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus ? ":

CAPITOLO B): "Vero è che nella fattispecie, i Sigg.ri MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba percorrevano in bicicletta la locale Contrada Sasi, nel senso di marcia da Sud verso Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti ? ";

CAPITOLO : "Vero è che in prossimità della ditta "Zappettificio Rusi", sono Sig. MESSINA Giuseppe si imbatteva in un avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, non segnalati, rovinando al suolo ? ";

CAPITOLO D): "Vero è che dopo pochi attimi, sopraggiungeva da tergo, alla guida della propria bicicletta Colnago, la Sig.ra LO IACONO Rosalba, la quale seguiva a ruota il Sig. MESSINA Giuseppe e non riusciva ad evitare l'ostacolo, rovinandogli addosso?";

CAPITOLO E): "Vero è che all'esito della caduta, i due ciclisti subivano lesioni fisiche di varia natura, mentre le biciclette da corsa riportavano danni materiali ?".

- PROVA TESTIMONIALE con il legale rapp.te p.t. della DITTA RANERI RAG. GIOVANNA, comente in Alcamo (TP), Via Pietro Maria Rocca n. 96, sulla seguente circostanza di fatto:

CAPITOLO F): "Vero è che ho redatto e sottoscritto personalmente i preventivi di spesa che mi vengono esibiti e che riconosco in ogni loro parte, relativi ai danni subiti da due biciclette da corsa ?".

- AMMETTERE CONSULENZA MEDICO LEGALE sulle persone dei Sigg.ri MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba, al fine di

Studio Legale Avv. Carmelo Fazio Via Vittorio Veneto nº 287 — 91011— Alcamo (TP) Tel. e Fax 091/6826467 — 6831189 avv.fazio@libero.it

accertare e quantificare i postumi invalidanti tutti residuati in conseguenza del sinistro de quo (danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, si cologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità pornianente sulla capacità lavorativa specifica e generica, spese

mediche).

SPORRE, nell'ipotesi di contestazione in punto di quantum debeatur, C.T.U. tecnica al fine di quantificare i danni subiti in occasione del sinistro de quo dalle biciclette di proprietà degli odierni attori.

- ORDINARE al COMUNE DI ALCAMO ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio copia della denuncia di sinistro e di tutta l'eventuale e successiva documentazione pertinente la presente causa, comprese eventuali perizie tecniche e consulenze medico legali espletate.

Con riserva di ulteriori mezzi istruttori deducibili nei modi e termini di legge e ciò nella più ampia e generale forma.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti indicati nell'apposito indice del fascicolo di parte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis Juribus

Alcamo, li 27 marzo 2009

f.to Avv. Carmelo FAZIO"

- Che il relativo procedimento non veniva iscritto a ruolo nel termine di giorni 10 dalla data di notifica;

- Che l'odierno attore intende rinnovare la notifica e che, nel rispetto del termine di giorni 90, si rende necessario indicare nuova data di comparizione;

PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO

- Che

In data 03.03.2008, alle ore 15:30 circa, in Alcamo (TP), Contrada Sasi, si verificava un sinistro nel quale rimanevano coinvolti il Sig. MESSINA Giuseppe, alla guida della propria bicicletta da corsa Wilier, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, alla guida della propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus;

- 2) Nella fattispecie, i due attori percorrevano la locale Contrada Sasi, nel senso di marcia da Sud verso Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti;
- 3) Pervenuto in prossimità della ditta "Zappettificio Ruisi", il Sig. MESSINA Giuseppe si imbatteva in un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, non segnalati, rovinando al suolo;
- **4)** Dopo pochi attimi, sopraggiungeva da tergo, alla guida della propria bicicletta Colnago, la Sig.ra LO IACONO Rosalba, la quale seguiva a ruota il Sig. MESSINA Giuseppe e non riusciva ad evitare l'improvviso ostacolo, rovinandogli addosso;
- 5) Conseguentemente, all'esito dell'occorso, i due ciclisti subivano lesioni fisiche di varia natura, mentre le biciclette da corsa riportavano ingenti danni materiali;

Studio Legale Avv. Carmelo Fazio Via Vittorio Veneto nº 287 – 91011– Alcamo (TP) Tel. e Fax 091/6826467 – 6831189 avv.fazio@libero.it

- 6) In particolare, relativamente ai danni materiali, la bicicletta da TRIBIO SISSA Wilier di proprietà del Sig. MESSINA Giuseppe riportava danni quantificabili in Euro 2.434,00 mentre la bicicletta da corsa Colongo modello Active Plus di proprietà della Sig.ra LO CONO Rosalba riportava danni quantificabili in Euro 1.881,55 giusta preventivi di spesa redatti da DITTA RANERI RAG. GIOVANNA, corrente in Alcamo (TP), Via Pietro Maria Rocca n. 96, che si producono in copia;
 - 7) In merito alle lesioni fisiche patite dal Sig. MESSINA Giuseppe e dalla Sig.ra LO IACONO Rosalba, si riferisce che gli stessi venivano trasportati d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale "S.Vito e S.Spirito di Alcamo", ove i sanitari di turno prestavano loro le prime cure ;
 - 8) In particolare, il Sig. MESSINA Giuseppe riportava complessivamente esiti invalidanti da "distorsione del rachide cervicale, contusione polso sinistro, abrasioni cutanee, condropatia ginocchio sinistro, tendinopatia inserzionale cuffia dei rotatori spalla sinistra" con un danno biologico non inferiore al SETTE / OTTO percentuale, I.T.T. pari a giorni 2, I.T.P. pari a giorni 5 al 75%, 10 al 50% oltre giorni 30 al 25%, oltre al danno morale estetico ed alla vita di relazione, incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa generica e specifica, danno psicologico post-traumatico ed esistenziale ed ulteriori spese mediche fino ad oggi sostenute pari ad Euro 1.746,29 e a

sostenersi, il tutto da quantificare in forza delle risultanze processuali e con valutazione anche in via equitativa;

- 9) Invece, la Sig.ra LO IACONO Rosalba riportava complessivamente esiti invalidanti da "distorsione del rachide cervicale, sindrome femoro-rotulea sinistra e contusione polso destro" con un danno biologico non inferiore al QUATTRO / CINQUE percentuale, I.T.T. pari a giorni 3, I.T.P. pari a giorni 7 al 75%, 30 al 50% oltre giorni 20 al 25%, oltre al danno morale estetico ed alla vita di relazione, incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa generica e specifica, danno psicologico post-traumatico ed esistenziale ed ulteriori spese mediche fino ad oggi sostenute pari ad Euro 1.735,43 e a sostenersi, oltre danno odontoiatrico per Euro 400,00 giusta preventivo emesso dal Dott. Liborio Cruciata, che si produce. il tutto da quantificare in forza delle risultanze processuali e con valutazione anche in via equitativa;
- 10) Sui luoghi del sinistro intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Alcamo (TP), i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano apposito rapporto, che si allega completo di tutti i rilievi effettuati;
- 11) Il luogo in cui si è verificato l'occorso, al momento del sinistro de quo era caratterizzato dalla presenza di un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale;
- 12) La presenza di un improvviso avvallamento ed in una buca presenti sulla sede stradale, come si evince dai rilievi fotografici

TRIBU,

che si producono, denota la presenza di una "insidia", in cui è dato ravvisare sia l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo, sia l'elemento soggettivo dell'imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza;

- 13) Purtuttavia, come ha già avuto modo di statuire il Tribunale di Palermo, sez. Ill civile, sentenza del 28.06.2006, sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.2006 e n. 5445 del 14.03.2006, la p.a. in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all'applicazione della c.d. "responsabilità aggravata" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in luogo della semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
- 14) Pertanto, sebbene nella fattispecie oggetto del presente giudizio sussista il concetto di "insidia" elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla previsione di cui all'art. 2043 c.c., è onere della p.a. fornire la prova di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse:
- 15) Peraltro, nella remota ipotesi in cui la p.a. ritenesse di fornire la prova di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse, si rileva che in dottrina ed in giurisprudenza si tende ad escludere l'ammissibilità di una prova contraria da parte della p.a., atteso che a tal proposito nulla è previsto dall'art. 2051 c.c., mentre in altri casi ove il legislatore lo ha ritenuto opportuno ad esempio, art. 2050 c.c. tale

Studio Legale Avv. Carmelo Fazio Via Vittorio Veneto nº 287 – 91011– Alcamo (TP) Tel. e Fax 091/6826467 – 6831189 avv.fazio@libero.it

possibilità è stata espressamente prevista;

16) Regolarmente costituito in mora con lettera raccomandata a.r., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, quale proprietario e custode delle strade cittadine, pertanto responsabile ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., lo stesso non ha provveduto a formulare offerta alcuna di risarcimento.

Per quanto sopra esposto, poiché gli odierni attori intendono agire in giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti

CITANO

- Il COMUNE DI ALCAMO (TP), in persona del Sindaco protempore per l'ufficio domiciliato in Alcamo presso la Residenza Municipale

a comparire dinanzi al Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo. Via G. Verga n. 67, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno **27 LUGLIO 2009**, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso



che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

Reiectis adversis:

- RITENERE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivi del COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente
- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dal Sig. MESSINA Giuseppe ivi compresi il danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, psicologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica e generica e spese mediche sostenute pari ad Euro 1.746,29 e da sostenere nella misura in cui verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento al soddisfo.
- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dal Sig. MESSINA Giuseppe a titolo di danni materiali subiti alla propria bicicletta da corsa Wilier, che così si quantificano in Euro

2.434,00, oltre il danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, ed il tutto in quella maggiore o minore somma che vorrà essere liquidata anche in via equitativa ed in forza delle risultanze istruttorie, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento da soddisfo.

Sig.ra LO IACONO Rosalba - ivi compresi il danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale, psicologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica e generica e spese mediche sostenute pari ad Euro 1.735,43 e a sostenersi, oltre danno odontoiatrico per Euro 400,00 – nella misura in cui verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento al soddisfo.

- CONDANNARE il COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire integralmente i danni subiti dalla Sig.ra LO IACONO Rosalba a titolo di danni materiali subiti alla propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus, che così si quantificano in Euro 1.881,55, oltre il danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, ed il tutto in quella maggiore o minore somma che vorrà essere liquidata

anche in via equitativa ed in forza delle risultanze istruttorie, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato l'evento e fino al soddisfo.

AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 LEGGE SUL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO, PARTE ATTRICE DICHIARA DI VOLERE CONTENERE IL VALORE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, NELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 26.000,00 INCLUSI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SINO ALLA DOMANDA, OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE MATURANDI, E CON RISERVA DI AGIRE PER IL RESIDUO IN SEPARATO GIUDIZIO.

In via istruttoria chiede che si ammetta:

- PROVA TESTIMONIALE con il Sig. ACCARDI Cosimo, nato ad Alcamo (TP) il 12.08.1976 ed ivi residente in C.da Bosco d'Alcamo n. 510/A e con altri testi da indicare in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze di fatto e su altre, da articolare sempre ai sensi del disposto di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.:

CAPITOLO A): "Vero è che in data 03.03.2008, alle ore 15:30 circa, in Alcamo (TP), Contrada Sasi, si verificava un sinistro nel quale rimanevano coinvolti il Sig. MESSINA Giuseppe, alla guida della propria bicicletta da corsa Wilier, e la Sig.ra LO IACONO Rosalba, alla guida della propria bicicletta da corsa Colnago modello Active Plus ?";

CAPITOLO B): "Vero è che nella fattispecie, i Sigg.ri MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba percorrevano in bicicletta la locale Contrada Sasi, nel senso di marcia da Sud verso Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti ?";

**Zappettificio Ruisi", il Sig. MESSINA Giuseppe si imbatteva in un anche alla ditta anche alla mento ed in una buca presenti sulla sede stradale, non segnalati, rovinando al suolo ? ";

CAPITOLO D): "Vero è che dopo pochi attimi, sopraggiungeva da tergo, alla guida della propria bicicletta Colnago, la Sig.ra LO IACONO Rosalba, la quale seguiva a ruota il Sig. MESSINA Giuseppe e non riusciva ad evitare l'ostacolo, rovinandogli addosso?";

CAPITOLO E): "Vero è che all'esito della caduta, i due ciclisti subivano lesioni fisiche di varia natura, mentre le biciclette da corsa riportavano danni materiali?".

- PROVA TESTIMONIALE con il legale rapp.te p.t. della DITTA RANERI RAG. GIOVANNA, corrente in Alcamo (TP), Via Pietro Maria Rocca n. 96, sulla seguente circostanza di fatto:

CAPITOLO F): "Vero è che ho redatto e sottoscritto personalmente i preventivi di spesa che mi vengono esibiti e che riconosco in ogni loro parte, relativi ai danni subiti da due biciclette da corsa ? ".

- AMMETTERE CONSULENZA MEDICO LEGALE sulle persone dei Sigg.ri MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba, al fine Studio Legale Avv. Carmelo Fazio
Via Vittorio Veneto n° 287 – 91011 – Alcamo (TP)
Tel. e Fax 091/6826467 – 6831189
avv.fazio@libero.it

di accertare e quantificare i postumi invalidanti tutti residuati in

Buna conseguenza del sinistro de quo (danno biologico, I.T.T., I.T.P.,

po morale, estetico, alla vita di relazione, esistenziale,

psicologico post traumatico, nonché l'incidenza dell'invalidità

érmanente sulla capacità lavorativa specifica e generica, spese

mediche).

- DISPORRE, nell'ipotesi di contestazione in punto di quantum

debeatur, C.T.U. tecnica al fine di quantificare i danni subiti in

occasione del sinistro de quo dalle biciclette di proprietà degli

odierni attori.

- ORDINARE al COMUNE DI ALCAMO ai sensi dell'art. 210

c.p.c. di produrre in giudizio copia della denuncia di sinistro e di

tutta l'eventuale e successiva documentazione pertinente la

presente causa, comprese eventuali perizie tecniche e

consulenze medico legali espletate.

Con riserva di ulteriori mezzi istruttori deducibili nei modi e

termini di legge e ciò nella più ampia e generale forma.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i

documenti indicati nell'apposito indice del fascicolo di parte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da

distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis Juribus

Alcamo, li 20 aprile 2009

Avv. Carmelo FAZIO

RELATA DI NOTIFICA

del mese di Aprile L'anno 2009, il giorno 29 Alcamo, istanti i Sigg.ri MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba, come sopra rappresentati difesi ed elett.te dom.ti io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, ho notificato e dato copia del presente atto affinché ne abbia conoscenza e per ogni effetto di legge a:

- COMUNE DI ALCAMO (TP), in persona del Sindaco protempore per l'ufficio domiciliato in Alcamo (TP) presso la Residenza Municipale & mlm' de lla

nella qualità d'implegato, Ivi addetto alla ricezione

L'UTTICHALE GIUDIZIARIO B3

degli atti tale qualificatosi.

22

avv. Satvatore In Giorgi c/so Gen. Medici, n. 10 - 91011 Alcamo tel. e fax 0924.514251

TRIBUNALE DI TRAPANI

- SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO -

Ricorso per la riassunzione del processo interrotto

Procedimento n. 277/09 R.G. (Dott. G. Campisi)

La sig.ra Rosalba Lo Iacono nata ad Alcamo il 19 dicembre 1980 (cod. fisc.:

LCN RLB 80T59 A176Z) ed ivi residente alla via Calatafimi. n. 16. e il sig.

Giuseppe Messina nato ad Alcamo il 15 marzo 1969 (cod. fisc.: MSS GPP

69C15 A176H) ed ivi residente alla via Arciprete G. Virgilio. n. 30. elett.te

domiciliati in Alcamo al c/so Gen. Medici. n. 10 presso lo studio dell'avv.

Salvatore Di Giorgi che li rappresenta e difende giusta procura a margine.

della comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

- attori =

The topks of

CONTRO

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta:

- convenuto -

E NEI CONFRONTI

della FARO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in persona del suo Direttore Generale dott. Roberto Bologna. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Siragusa:

-Terza chiamata -

PREMESSO

- che. con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2009, gli odierni deducenti, rappresentati e difesi dall' avv. Carmelo Fazio, convenivano in

giudizio il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito dell'incidente verificatosi in Alcamo alla c/da Sasi in data 3 marzo 2008 alle ore 15.30 circa:

- che in data 24 luglio 2009 si costituiva in cancelleria il Comune di Alcamo. il quale chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., n.q. di impresa che assicurava il Comune di Alcamo all'epoca del sinistro:
- che in data 08 febbraio 2010 si costituiva in giudizio anche la FARO Assicurazioni:
- che. costituitosi regolarmente il contraddittorio, espletate le prove testimoniali così come ammesse dal Giudice, ed espletata altresì la CTU medico legale a cura del dott. Fabrizio Ammoscato così come nominato dal G.I. sulle persone degli attori la causa veniva rinviata all'udienza del 15 febbraio 2012 per l'esame della CTU;
- che alla sopra detta udienza il procuratore della terza chiamata FARO Assicurazioni s.p.a. dichiarava che la propria assistita è stata ammessa alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa;
- che in pari data, conseguentemente, il processo è stato dichiarato interrotto:
- che gli odierni ricorrenti intendono riassumere il giudizio oltre che nei confronti dei convenuti anche nei confronti dell'avv. Andrea Grosso, nato a Torino il 29 gennaio 1966 nella qualità di commissario liquidatore della FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., giusta provvedimento di nomina dell'ISVAP del 29 luglio 2011 n. 2919 con sede legale in Roma al viale Parioli, n. 1/3.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto. la sig.ra Rosalba Lo lacono nata ad Alcamo il 19 dicembre 1980 e il sig. Giuseppe Messina nato ad Alcamo il 15 marzo 1969 come sopra rappresentati. difesi e domiciliati

CHIEDONO

che Voglia l'On.le Giudice

fissare, ai sensi dell'art. 303 c.p.c.. l'udienza in cui il processo sopra indicato deve proseguire affinché siano accolte le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in rinnovazione e successivamente reiterate nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore che devono qui intendersi interamente riportate.

Salvo ogni altro diritto.

vv. Salvatore Di Giorgi

IN CANCELLERIA

Il Cancelliere Francesa Impastato



R.G. 277/2009

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Donata D'Agostino,

letto l'atto di riassunzione depositato in data 16.03.2012; visto l'art. 303 c.p.c.

FISSA

Per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19.09.2012 ore 10, onerando l'attore di notificare il ricorso e il presente decreto al convenuto e al terzo chiamato entro il 14.07.2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al ctu-

Alcamo 16.04.2012

TRIBUNALT OF TRAPANE - SEZ. DIST. ALCAMO

Depositional Democilians

1

VIA DEI CEDRI N. 21 - 91100 - TRAPANI R.G. 12009 G.I.
TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335 Udienza del giomo 19 ottobre 2009

COPIA SCAMBIO TRIBUNALE CIVILE DI TRAPAN SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO Comparsa di costituzione e di risposta per FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, P.IVA 03276560103; corrente in Genova, Piazza Piccapietra 73/1, in persona del suo Direttore Generale dott. Roberto Bologna, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione per chiamata in causa di notificato, dall'Avv. Marco Siragusa, il cui recapito presso professionale in Alcamo nel viale Europa 104, è elettivamente domiciliata - CONVENUTA - TERZA CHIAMATA -CONTRO 1. MESSINA Giuseppe e LO IACONO Rosalba rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Fazio - ATTORI -NONCHE! 2. il COMUNE DI ALCAMO, col patrocinio dell'Avv. Giovanna Mistretta **CONVENUTO -**///// Con il presente atto (all. n. 1), a ministero del sottoscritto procuratore, FARO SPA si costituisce in giudizio e, gradualmente, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione (ri)notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio il Comune (che a sua volta ha esteso il contraddittorio a FARO spa, all. 2 in MS F 102.10 (529.2008.70.8272) Comparsa di risposta.odt Pagina 1

STUDIO LEGALE SIRAGUSA

AVV. MARCO SIRAGUSA · AVV. GABRIELLA D'ANGELO

VIA DEI CEDRI N. 21 - 91100 - TRAPANI
TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335 Udienza del giorno 19 ottobre 2009

Nett 19
forza dei vigenti rapporti contrattuali), esponendo che:
Messina Giuseppe, il 3 marzo del 2008, alle ore 15:30 circa, era a bordo
della propria bici professionale da corsa e stava transitando lungo la strada
comunale di c/da Sasi; nell'occorso, Egli era seguito dalla collega ciclista ed
attrice, Lo lacono.
Assumono gli attori che, ad un tratto, il Messina incappava in una
 deformazione stradale, sì da perdere il controllo del mezzo e da rovinare sul
 selciato.
Sopravveniva, poco dopo, la Lo lacono la quale non riusciva ad evitare il
collega, rovinando per terra.
Dalla caduta gli attori lamentano danni ai mezzi (le bici) e fisici, richiesti con
corredo di voci moltiplicative tanto indefinite da rappresentare vuote clausole
di stile ad colorandum.
 In diritto costituisce premessa alla dedotta responsabilità del Comune la
violazione degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c
1111
Ciò posto, mentre è a carico dei richiedenti il risarcimento l'onere di provare
l'evento, le sue conseguenze ed il nesso tra queste e quello, irrilevante ed
errato essendo il richiamo "trionfalistico" all'art. 2051 c.c., senza ammissione
alcuna, giova osservare quanto segue:
 Sembrerebbe che il fatto si sia verificato in condizioni di piena visibilità
diurna, con luce naturale ed in un contesto urbano ad ampia prospettiva (la
comunale c/da Stasi).
Risulta, ancora e per giunta dalle stesse allegazioni di parte attrice (rapporto

TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335 Udienza del giorno 19 ottobre 2009	
dei VVUU), che l'anomalia consisteva in un avvallamento largo 40 cm e	
profondo 10 cm.	
Per inferenza, dunque, un avvallamento del manto stradale facilmente	
scorgibile con l'ordinaria diligenza!	
Quanto osservato impedisce di sussumere l'evento sub art. 2043 c.c., per	
carenza dei presupposti di elaborazione giurisprudenziale.	
Peraltro, è ius receptum che la responsabilità aquiliana non ricorre in	
presenza del comportamento disattento dell'utente della strada.	
Ciò è tanto più vero con riferimento alla condotta della Lo lacono, che cadde	
autonomamente, poiché non riuscì ad evitare il Messina, già per terra.	
111111	
E' del pari insussistente la dedotta responsabilità sub art. 2051 c.c., essendo	
irragionevole far gravare a carico della p.a. la responsabilità in dipendenza	
esclusivamente del rapporto di titolarità con il bene, rilevando, da un lato,	
l'estensione dello stesso e la impossibilità concreta ed effettiva di un	
costante controllo e, dall'altro, l'obbligo di autoresponsabilità cogente sul	
singolo, uti cives.	
Com'è noto, proprietà non equivale a responsabilità.	
Non pertinenti appaiono i richiami giurisprudenziali ex adverso citati, dal	
momento che, al contrario, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere	
che tale responsabilità resta esclusa dalla prova che il danno sia stato	
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi o dal	
danneggiato stesso, così integrandosi il fortuito previsto dalla predetta norma	
quale scriminante della responsabilità del custode (Cass. Civ. n.	
MS F 102.10 (529.2008.70.8272) Comparsa di risposta.odt	Pagina 3
. 1	

STUDIO LEGALE SIRAGUSA
AVV. MARCO SIRAGUSA · AVV. GABRIELLA D'ANGELO
VIA DEJ CEDRI N. 21 - 91100 - TRAPANI
TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335

Milliona del giorno 19 ottobre 2009

24419/2009). Il fortuito è configurabile in relazione a quelle situazioni
provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente
prevedibile alterazione dello stato della cosa, nonostante l'attività di controllo
e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo
(Cass. Civ. n. 24419/2009).
In buona sostanza, è pacifico come la norma non si applichi in presenza di
comportamenti non <i>prudenziali</i> del singolo, <i>uti cives,</i> rimanendo assorbita e/o
attenuata la fonte di imputazione dalla condotta anomala e/o imprudente del
danneggiato ex art. 1227 c.c Ed ancora, il comportamento colposo del
danneggiato non concreta un eccezione in senso proprio, ma una semplice
difesa, che occorrendo deve essere esaminata d'ufficio anche dal Giudice
(Cass. Civ. 15383/2006).
Con buona pace della giurisprudenza palermitana citata da parte attrice, i
soffermi del locale Tribunale sono nel senso sopra delineato ("il
comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene
demaniale - sussistente in presenza di un uso non diligente o con
affidamento soggettivo anomalo – esclude la responsabilità della p.a., se tale
comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del
danno e il danno stesso" Trib. TP, Sez. Alcamo sent. n. 136/2009 causa Rg,
134/2007, Comune di Alcamo/Chimenti.
Su queste premesse, risulta smentito, e va comunque contestato, quanto
affermato da parte attrice circa la mera sussistenza del rapporto di custodia,
dovendosi, al contrario, far gravare sull'utente l'onere di vigilanza a
salvaguardia della propria incolumità.

V J /A	DEL	CEDKI	N. 21	- 91100	IKAPANI	<u>r.g.</u>	14003 G.I.
TEL	+39	0923	21035	FAX +3	9 0923 22335	Udienza (del giorno 19 ottobre 2009

/////

Sul	quantum	
Feri	mo quanto sopra eccepito, sui danni alle bici, che sono stati richiesti in	
mis	ura esorbitante, si contesta che gli interventi esposti siano (tutti)	
funz	zionali al ripristino per danneggiamenti conseguenti all'evento lesivo	
ded	lotto in giudizio. Né varrà, al riguardo, addurre a teste colui che dagli	
inte	erventi di ripristino ricaverà beneficio economico, non essendo tale	
esc	camotage probatorio utile alla bisogna.	
Sui	da <u>nni fisici.</u>	
Si	pretende, in tesi di azione, che il Messina abbia riportato, dalla caduta,	
dist	torsione al rachide cervicale e tendinopatia alla cuffia dei rotatori per una	
per	centuale di invalidità del 7/8 per cento.	
Ana	alogamente si pretende, per la Lo lacono, che i postumi sarebbero,	
and	cora la famigerata distorsione del rachide cervicale oltre ad una non	
me	glio definita sindrome femoro-rotulea	
La	sensazione (per vero qualcosa in più) è che si "ammanti" di patologie la	
pos	sta di danno allo scopo di far lievitare le poste monetarie.	
And	che i profani sanno che il colpo di frusta (peraltro originato da dinamiche	
dive	erse rispetto alle cadute descritte) ha un range di valutazione positivato	
tra	lo 0% ed il 2% (DM Salute 3/7/2003).	
Ed	anche al profano appare evidente come gli altri postumi indicati in atto di	
cita	azione siano conseguenza di pre-esistenti patologie avulse dal contesto	
les	ivo nel quale si iscrive il contratto processuale.	
Per	r entrambi gli attori, è stata avanzata domanda risarcitoria "da abbrivio	
MS	6 F 102.10 (529.2008.70.8272) Comparsa di risposta.odt	Pagina 5

STUDIO LEGALE SIRAGUSA AVV. MARCO SIRAGUSA - AVV. GABRIELLA D'ANGELO

	AVV. MARCO SIRAGUSA - AVV. GABRIELLA D'ANGELO VIA DEI CEDRI N. 21 - 91100 - TRAPANI R.G. /2009 G.I. TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335 Udienza del giorno 19 ottobre 2009	
	della richiesta": esistenziale, psicologico, vita di relazione, morale estetico.	
	Si tratta, come dicevamo, di concetti vacui, indefiniti ed indefinibili non	
	passibili di dimostrazione e sintomatici della scarsa attendibilità delle avverse	
	argomentazioni.	
	In corollario, la contestazione alle richieste da danno emergente per asseriti	
	esborsi medici, potendosi iscrivere all'istituto risarcitorio solo quelle	
	indispensabili e non evitabili a costi sociali agevolati (SSN).	
	Ribadita quindi la contestazione all'ammontare del risarcimento richiesto,	
	poiché originato da mere affermazioni labiali e ciclostilate senza il supporto di	
	alcuna CT medica, FARO SPA osserva che la polizza con la quale garantisce	
	il Comune di Alcamo opera in eccesso di franchigia per € 2.500.	
-	Laddove, quindi, il valore del risarcimento eventualmente dovuto sarà	
	inferiore e/o uguale a tale importo nessun indennizzo potrà porsi a carico di	,
	FARO spa.	
	In corollario, nella denegata non affatto temuta ipotesi in cui il risarcimento	
	dovesse invece eccedere, la polizza garantisce per l'eccedenza di	
	€ 2.500,00, rimanendo detto importo a carico esclusivo del Comune.	
	Quanto sopra ai sensi dell'art. 22 della polizza (all. n.3)	
	IIIII	
	Pertanto, allo stato, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, si	
	insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni contrariis reiectis,	
	VOGLIA IL TRIBUNALE	
	rigettare la domanda di parte attrice perché carente di prova e/o	
	comunque infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nessuna	
		i .

VIA DEI CEDRI N. 21 - 91300 · TRAPANI R.G. /2009 G.I. TEL +39 0923 24035 FAX +39 0923 22335 Udienza del giomo 19 ottobre 2009	
responsabilità è imputabile - a qualsiasi titolo - al Comune di Alcamo	
in dipendenza dei danni lamentati;	A SA
• in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della	
domanda principale, rigettare la domanda di manleva del Comune di	
Alcamo ove non eccedente la somma di € 2.500, per cui sussiste	
franchigia;	
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.	,
111111	
IN VIA ISTRUTTORIA Voglia il Tribunale:	
A) Ammettere i documentali offerti in comunicazione:	
Comparsa di risposta;	
2. Atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato con	
procura in calce a resistere in giudizio;	
3. Polizza Assicurativa n. 7004602;	
B) Non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice in atto	
di citazione ove non specificati i nominativi dei soggetti da escutere.	
C) Non ammettere la richiesta di parte attrice ex art. 210 cpc poiché	
manifestamente esplorativa ed utilizzata per colmare alle deficienze	
delle allegazioni avversarie.	
D) Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e richieste,	
anche istruttorie, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c	
Trapani/Alcamo Avy. MARCO SIRAGUSA	
MOETS AND	
MS F 102.10 (529.2008.70.8272) Comparsa di risposta odt	Pagina 7

TRIBUNALE CIVILE

SCAOUSLO

DI TRAPANI

Comparsa Conclusionale nel procedimento recante il n. 50277/09 R.G. G. I.

dott.ssa Donata D'Agostino ud. 29 gennaio 2014

Per il sig. Messina Giuseppe, nato ad Alcamo il 15 marzo 1969 (cod. fisc. MSS GPP 69C15 A176H) e la sig.ra Lo Iacono Rosalba, nata ad Alcamo il 18 dicembre 1980 (cod. fisc. LCN RLB 80T58 A176X), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di Giorgi;

- attori -

contro

Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *protempore* rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta;

- convenuto -

Con atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato in data 20 aprile 2009 gli odierni attori, rappresentati e difesi dall' avv. Carmelo Fazio, convenivano in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro tempore* per ivi sentirlo dichiarare responsabile ex art. 2051 cod. civ., ovvero e comunque ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., del sinistro verificatosi in Alcamo alla c/da Sasi, in data 3 marzo 2008 alle ore 15.30 circa e conseguentemente per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti a seguito dell'incidente;

in data 24 luglio 2009, alla prima udienza, si costituiva in cancelleria il Comune di Alcamo con comparsa di costituzione e risposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare la responsabilità dell'Ente convenuto, l'applicabilità degli artt. 2051 e 2043 c.c., la natura e l' entità del risarcimento nonché le varie voci di danno richieste, chiedendo inoltre preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la

FARO – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. n.q. di impresa che assicurava il Comune di Alcamo all'epoca del sinistro;

in data 08 febbraio 2010 si costituiva in giudizio anche la FARO Assicurazioni;

in pari data l'attore depositava comparsa di costituzione con l'avv. Salvatore Di Giorgi, nuovo difensore nell'odierno procedimento;

instauratosi regolarmente il contraddittorio, espletate le prove testimoniali così come ammesse da Giudice ed espletata altresì la CTU medico legale a cura del dott. Fabrizio Ammoscato così come nominato da G.I. sulle persone degli attori, la causa veniva rinviata all'udienza del 15 febbraio 2012 per l'esame della C.T.U.;

alla sopra detta udienza il procuratore della terza chiamata FARO Assicurazioni s.p.a. dichiarava che la propria assistita è stata ammessa alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa per cui il processo veniva dichiarato interrotto;

in data 16 marzo 2012 l'attore depositava ricorso in riassunzione per la causa in oggetto, con udienza fissata per il 19 settembre 2012;

con comparsa di costituzione depositata in cancelleria solo il Comune di Alcamo si costituiva nel procedimento di riassunzione;

all'udienza del 29 gennaio 2014 venivano precisate le conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

* * * *

L'iter istruttorio della presente fattispecie giudiziale riteniamo rappresenti la più eloquente delle conferme circa la fondatezza della domanda così come svolta da parte attorea.

L'an infatti non è mai stato messo in discussione, anzi è perentoriamente confermato in primo luogo dal rapporto di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del sinistro e prodotto nel presente giudizio.

In esso gli Agenti intervenuti, i quali, proprio perchè tempestivamente recatisi sul luogo del sinistro, meglio di chiunque altro ne potevano descrivere la dinamica e le cause, danno atto che "Dagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro. dagli accertamenti esperiti in merito. nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi verificato come segue: alle ore 15.30 circa del giorno 03.03.2008, il sig. Messina Giuseppe, alla guida della bici da corsa Wiler stava procedendo lungo la strada per c/da Sasi, nel senso di marcia Sud-Nord, in compagnia di un gruppo di ciclisti. Il predetto sig. Messina Giuseppe, giunto all'altezza della ditta "Zappettificio Ruisi", con la bici di cui era alla guida, a causa di un avvallamento e di una buca sul manto stradale, finiva rovinosamente per terra.

In tale frangente, la sig.ra Lo Iacono Rosalba, alla guida della bici da corsa Colnago mod. Active Plus, che si trovava a poca distanza dal collega Messina, non riuscendo ad evitarlo, gli finiva rovinosamente addosso.

Sul piano viabile interessante il campo del sinistro era ben evidente un avvallamento con una buca larga 40 cm circa e profonda 10 cm circa".

Non solo.

Ove ve ne fosse ancora bisogno, il sig. Cosimo Accardi, teste di parte attrice escusso all'udienza del 06 giugno 2011 ha ulteriormente asseverato il fatto storico confermando quanto dedotto dall'attore e tutti i capitolati di prova dallo stesso articolati.

In primo luogo egli, specificando che seguiva "a ruota" (ad una distanza di circa venti metri) gli odierni attori in quanto facevano parte dello stesso gruppo di ciclisti, richiesto in ordine all'articolato n. 3 della memoria depositata il giorno 08 aprile 2010, ha confermato l'esistenza di "un avvallamento e una buca presenti sul manto stradale prive entrambi di segnalazione".

In secondo luogo, escusso in ordine ai punti n. 4 e 5, ha testualmente risposto <u>"ricordo che all'inizio della discesa siamo stati superati da una macchina che ci si è massa davanti. Ad un certo punto ho visto i due ciclisti che mi precedevano e che seguivano l'auto cadere. Non sono in grado di dire con esattezza le dimensioni della buca, posso dire che una ruota di bicicletta c'entrava in pieno tanto che i due che mi precedevano sono entrati con la ruota anteriore della bicicletta nella buca e sono cappottati".

Infine, escusso in ordine al punto n. 6 ha risposto <u>"è vero, ricordo che entrambi sono stati portati all'ospedale perchè il sig. Messina accusava dolori alla spalla mentre la sig.ra Lo Iacono alla coscia, ricordo che le bici avevano vari danni, se non erro quella del sig. Messina aveva subito la rottura della leva del freno della ruota anteriore, del</u></u>

Da tutto quanto precede non può davvero essere relegato in dubbio il fatto storico, l'esistenza dell'avvallamento e della buca presenti sul manto stradale, la circostanza che dette anomalie non fossero né visibili né segnalate, la rovinosa caduta degli attori per effetto degli stessi, il nesso eziologico ed il danno subito.

cambio".

Con ciò l'onere probatorio posto a carico degli attori deve ritenersi ampiamente superato e per tale ragione la responsabilità del Comune di Alcamo per il sinistro per cui è causa non può essere posta in discussione.

In punto di diritto, poi, deve rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal'Ente convenuto, nella specie ricorrono e sono pienamente integrati tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità del Comune di Alcamo sia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..

In tema di danni subiti dall'utente nell'uso del bene pubblico, infatti, la Giurisprudenza ha ancorato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, nella qualità di proprietaria e custode *ex lege* dei beni demaniali e patrimoniali. tutte le volte

in cui sia da essa oggettivamente esercitabile un efficace esigibile controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di pericoli;

infatti: "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza"; (per tutti Cass. Civ. sez III, 06 febbraio 2007, n. 2563, nonché Cass. civ., sez, III, 19/05/2011, n. 11016);

ed ancora "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, ogni qualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo sul bene a causa della notevole estensione e dell'uso generale e diretto da parte di terzi...... la responsabilità per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche comporta presunzione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione, vincibile con la prova del fortuito, consistente nella dimostrazione della mancanza di colpa da parte del custode, senza che possano assumere rilievo figure quali l'insidia o il trabocchetto determinante pericolo occulto" (Cass. Sez. III Civile n. 3651 del 20/02/2006).

Con tali pronunce la Suprema Corte ha preso decisa posizione nei confronti delle nozioni di insidia e trabocchetto, finalmente riconosciute come ingiustificati privilegi in favore della Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, rimosse dall'armamentario del giurista, per essere affidati all'archivio di una giurisprudenza ormai superata.

Altre due sentenze della medesima sezione (la n. 15383/06 e 15384/06) hanno rimarcato come la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fondi su mero rapporto di custodia, quindi "sul fatto della cosa", con esclusione di qualsiasi rilevanza del comportamento

soggettivo del custode in chiave di inosservato obbligo di vigilanza, mentre il danneggiato è obbligato in prima battuta a provare la sola riconducibilità causale dell'evento lesivo alla cosa in custodia.

Orbene nel caso che ci occupa l'avvallamento e la buca presenti sul manto stradale nonché la loro mancata adeguata segnalazione rappresenta un chiaro caso di responsabilità in capo all'Ente competente per la gestione e la manutenzione della c/da Sasi, località Alcamo, in quanto lo stesso non ha posto in essere tutti i comportamenti necessari ad assicurare, secondo i parametri della normale diligenza l'incolumità degli utenti della strada.

Ancor più perentoriamente la Suprema Corte di Cassazione in una sua recentissima pronunci ha stabilito che "La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni...la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio;

ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi. solamente dal caso fortuito, che è aualificazione incidente sul nesso

riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità;

al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori. pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.

(Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10860).

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto è davvero innegabile la generica responsabilità del convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che da illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ..

Non solo ricorrono infatti in esame il requisito oggettivo della insidia, inteso come pericolo oggettivamente non visibile, nonché quello soggettivo della imprevedibilità del pericolo stesso in quanto non segnalato.

Infatti, malgrado gli attori nel transitare lungo la predetta via che conduce alla c/da Sasi si siano pienamente uniformati ad ogni regola di prudenza e diligenza, questi non sono riusciti, loro malgrado anche a causa dell'autovettura che li precedeva, a vedere e quindi ad evitare l'avvallamento e la buca ivi esistenti, rovinando entrambi al suolo non risultando sui luoghi alcuna segnalazione.

L'Ente convenuto avrebbe viceversa potuto liberarsi da ogni responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ma di ciò non è riuscito a fornire alcuna valida prova.

Un eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (che in ogni caso, alla luce di tutto quanto esposto, si contesta) non è eventualmente in grado di interrompere il nesso eziologico tra l'evento ed il danno, ma semmai solo a ridurne l'ammontare in punto di quantificazione.

Per quanto riguarda infine l'entità dei danni materiali e fisici da risarcire in favore del sig. Messina e della sig.ra Lo Iacono, ai fini della loro quantificazione non può che riferirsi rispettivamente ai preventivi di spesa prodotti in atti ed alle risultanze della CTU medico-legale redatta dal consulente dott. Fabrizio Ammoscato nominato dal Tribunale, a cui ci si riporta interamente.

Pertanto il danno materiale subito dalla bicicletta da corsa mod. Wiler del sig. Messina và quantificato in €. 2.434,00 e quello subito dalla bicicletta da corsa mod. Colnago Active Plus della sig. Lo Iacono in €. 1.881,55, giusta preventivi di spesa redatti dalla ditta Raneri Rag. Giovanna, con sede in Alcamo alla via P. M. Rocca n. 96. entrambi prodotti in atti ed asseverati dal legale rappresentate della ditta che li ha redatti.

I danni fisici andranno invece valutati sulla scorta delle risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal dott. Ammoscato e quantificati sulla base delle tabelle ministeriali secondo le seguenti risultanze:

Messina Giuseppe

I.P. 3%, pari ad €. 2.408,47

ITP al 75% gg. 10, pari ad €. 344,35

ITP al 50% gg. 30, pari ad €. 688,70

ITP al 25% gg. 30, pari ad €. 301,24

personalizzazione nella misura del 25% del danno biologico e della invalidità temporanea, pari ad €. 1679,64

spese mediche documentate €. 1.746.29.

 condannare infine il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento e di ogni altro onere accessorio come per legge.
 Salvo ogni altro diritto.

avv. Salvatore Di Giorgi

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Cancelleria

Oggi,

Il Cancelliere

Via Sen. F.sco Parrino,51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Proc. n.r.g. 50277/2009 - dr. Donata D'Agostino -

Udienza conclusioni: 29/01/2014

Conclusionale

Per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta (MSTGNN53A54D086R)

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

- convenuto -

CONTRO

Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di Giorgi

- attori -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 20. 04.2009, i signori hanno convenuto in giudizio il Comune di Alcamo perché fosse dichiarato responsabile del sinistro accaduto il 3 marzo 2008 intorno alle ore 15,30 circa, in Alcamo nella C.da Sasi e che lo stesso si era verificato a causa "della presenza di un improvviso avvallamento ed di una buca presenti sulla sede stradale".

A causa del sinistro *de quo*, gli attori avrebbero riportato danni alla persona ed ai mezzi, ovvero alle biciclette.

Il Comune di Alcamo si costituiva con comparsa e fascicolo che ritualmente allegava, chiedendo il rigetto delle domande siccome infondate in fatto ed in diritto; presente al giudizio anche la Faro Assicurazioni s.p.a.;

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

i procuratori delle parti articolavano i mezzi istruttori ex art. 183, comma 6° c.p.c.;

espletate le prove anche con c.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata all'udienza

del 15/02/2012 per l'esame della c.t.u.;

senonché alla predetta udienza l'avvocato Marco Siragusa, procuratore della Faro

Assicurazioni comunicava la LCA della sua assistita;

Codesto Ill.mo Signor Giudice, giusta art. 249, d.lgs. n. 209/2005, ha disposto

l'interruzione del procedimento;

in data 30.05.2012 è stato notificato ricorso in riassunzione per la causa in oggetto,

con udienza fissata per il giorno 19 settembre 2012.

Il Comune di Alcamo si è ritualmente costituito anche un questa fase del processo,

ribadendo le proprie conclusioni finalizzate al rigetto della domanda attorea siccome

infondata in fatto ed in diritto.

Con la presente comparsa, il sottoscritto procuratore nel reiterare quanto nella

comparsa di risposta, negli atti, nelle memorie ex art 183, comma 6[^] e nei verbali di

causa, qui da intendersi per richiamati e trascritti, sull'istruzione del procedimento

odierno, rassegna quanto di seguito.

La domanda, anche a costo di essere ripetitivi, non merita accoglimento alcuno.

L'unica prova testimoniale nella persona del signor Accardi Cosimo, sentito

all'udienza del 6 giugno 2011 non può avere alcuna valenza probatoria in quanto

lacunosa e contradditoria nelle affermazioni rese.

L'incidente si è verificato per esclusiva colpa dei due attori che percorrevano il

predetto viale non mantenendo le distanze di sicurezza. Il teste sulla posizione delle

bici dei due attori così riferisce: " è vero, ricordo che la sig.ra Lo Iacono seguiva a

ruota il sig. Messina e non ha fatto in tempo a fermarsi. Preciso che quando dico "a

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

ruota" intendo dire che stava a circa una ventina di centimetri dalla bicicletta che la precedeva".

Ebbene, l'incidente è successo proprio per l'eccessiva vicinanza fra i due velocipedi; o quanto meno se quello che seguiva, condotto dalla signora Lo Iacono, si fosse tenuto a debita distanza, sicuramente, non avrebbe causato il c.d. tamponamento a catena e si sarebbe evitata anche la caduta della prima bicicletta condotta dal signor Messina.

Sull'applicabilità al caso di specie del c.d. "principio di autoresponsabilità" di cui all'art. 1227 c.c.:

Ormai la giurisprudenza sull'art. 2051 ha sancito che la conoscenza dei luoghi e la distrazione e/o la non osservanza delle norme, nella fattispecie, del codice della strada, va ad interrompere quel nesso di causalità necessario per addossare la responsabilità dell'evento al Comune di Alcamo (Cass. Civ., sez. III, n. 22684/2013).

Quanto sin qui esposto rientra nel c.d. "principio di autoresponsabilità" in base al quale se l'evento dannoso è ascrivibile al fatto e alla colpa esclusiva della persona danneggiata, questa deve sopportarne le conseguenze negative.

Il dedotto trova conforto in un recente intervento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: "sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 cod. civ. sia che rientri nell'art. 2051 cod. civ., va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso" (Cass. Civ., sez. III, 08/05/2012, n. 6903).

Fermo restando tutte le superiori eccezioni dalle quali non si recede, nell'ipotesi che Codesto III.mo Signor Giudice dovesse propendere per la tesi avversa, il consequenziale

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

accoglimento deve opportunamente bilanciato attribuendo un alto grado di

responsabilità agli attori nella causazione del sinistro che non può essere valutato non

inferiore al 70%.

In ordine al quantum sui danni fisici:

nulla sarà dovuto agli attori per le considerazioni in fatto ed in diritto testé esposte.

Nell'ipotesi di accoglimento, riconoscere l'alto grado di corresponsabilità, ridurre

dell'70% il quantum da liquidare e correlativamente anche le spese processuali.

in ordine al quantum per i danni ai velocipedi:

nessuna prova è stata raggiunta sui danni ai velocipedi; la prova testimoniale sul punto

non è stata ammessa e un semplice preventivo non asseverato da chi lo ha redatto e non

accompagnato da regolare fattura, non prova né i danni lamentati né che gli stessi siano

stati eliminati e/o siano state necessarie le somme indicate nel preventivo.

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

Nel merito:

ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea e rigettarla

sotto ogni profilo;

ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune

di Alcamo:

ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo agli

attori;

in subordine:

ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa nella causazione del sinistro;

per l'effetto:

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129-mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

 ritenere e dichiarare che le voci dei danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attori, nonché eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove;

in ulteriori subordine:

nell'ipotesi di acclarata elusiva responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che le voci dei danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attori, nonché eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove;

- Vinte le spese.

Salvis juribus

Alcamo/Trapani lì 31 marzo 2014

(avvocato Gjovanna Mistretta)

31-3-614

drew UN

14/2014

Prot. n. 208 77 del Assegnation de Sancrale

9 610 2014



N. 522/2014 Sent. N. 50277/2009 R. G. N. 4590/2014 Cron N. 772/2014 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRAPANI

EX SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO 🚽

SEZIONE CIVILE

Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Donata D'Agostino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 50277 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2009

TRA

MESSINA GIUSEPPE, nato a Alcamo (TP) il 15.03.1969 (C.F. MSSGPP69C15A176H) ed ivi residente in via Virgilio n. 30, e LO IACONO ROSALBA, nata a Alcamo (TP) il 18.12.1980 (C.F. LCNRLB80T58A176X) ed ivi residente in via Calatafimi n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in Alcamo, corso Generale Medici n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Giorgi, che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione a mezzo di nuovo procuratore

ATTORI

10/1991

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale siti in via Tenente Vito Manno n. 5 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta no

di 13 Addi

Pagina 1 di 13 Addi

D

FARO - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in l.c.a., in persona del liquidatore

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

OGGETTO: azione di risarcimento danni da insidia stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione regolarmente notificata Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba convenivano in giudizio il Comune di Alcamo al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'infortunio occorso loro in data 03.03.2008 quando, mentre percorrevano la locale contrada Sasi a bordo di due biciclette, non si avvedevano di una buca sul manto stradale in prossimità della ditta "Zappettificio Ruisi" e rovinavano sul selciato.

Si costituiva in giudizio l'ente che contestava la pretesa attorea sull'an, negando l'esistenza di alcun trabocchetto, essendosi viceversa trattato di un modesto avvallamento, facilmente visibile e percepibile, nonché sul quantum. Chiamava in giudizio la Faro Assicurazione quale compagnia con la quale l'ente era assicurato per la responsabilità civile all'epoca del sinistro.

La domanda risarcitoria avanzata dagli attori merita accoglimento.

Nella ricostruzione del titolo di imputazione dell'evento questo Giudice ritiene di conformarsi ai recenti arresti giurisprudenziali in materia che hanno ancora una volta chiarito l'applicabilità dell'art. 2043 e 2051 c.c.

Mentre un precedente e consolidato indirizzo traeva il corollario dell'inapplicabilità della responsabilità per cose in custodia dalla natura demaniale del bene, dalla sua fruizione generalizzata e diretta da parte dei consociati, nonché dalla considerazione delle dimensioni di questo, proponendo la riconduzione della



fattispecie alla previsione generale dell'art. 2043 c.c. e ravvisando nell'insidia e nel trabocchetto figure sintomatiche - necessarie- della colpa della pubblica amministrazione, un successivo orientamento ha invece aperto in qualche modo all'applicabilità dell'art. 2051 c.c.: il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, infatti, è stato nel senso di rinvenire il fondamento dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. non già nella natura demaniale del bene, ma nella dimostrazione dell'effettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario della strada di prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene, discendano queste dall'intrinseco dinamismo della cosa o dall'insorgenza in essa di agenti dannosi. Da qui, la necessità della prova tanto dell'uso diretto da parte della generalità degli utenti, quanto della notevole estensione del bene.

Non un integrale rifiuto dell'art. 2051 c.c. in favore dell'art. 2043 c.c., quindi, ma la necessità della verifica di volta in volta della non controllabilità giuridica e materiale della res e della conseguente impossibilità, per la P.A., di esercitare, in modo diretto e costante, i poteri di intervento funzionali all'eliminazione delle condizioni di pericolo.

Anche di recente tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione che con sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 ha affermato che la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di vari criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano "sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ, che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41



quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi" (Cass. 2566/2007, 23562/2011).

Quanto all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, invocato al fine dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., va detto che, anche la giurisprudenza di legittimità che incentrava la valutazione sulla visibilità e prevedibilità dell'insidia stradale, riteneva che la presenza di una buca sul manto stradale non fosse certamente una circostanza fisiologica, cioè normalmente prevedibile da chi fa uso della strada; posto che è lecito almeno astrattamente attendersi, in una comunità mediamente civilizzata, che il manto stradale abbia un andamento tendenzialmente regolare.

Da qui, l'obbligo di diligenza e prudenza che incombe su ogni fruitore delle strade, pena la configurazione di una condotta colposa, non può tradursi nella costante verifica dello stato dell'asfalto stradale in modo da rilevare ogni patologia, in cui ogni utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi.

Fatte tali premesse, dall'istruttoria espletata è emerso che l'infortunio si è verificato in un tratto stradale entro il perimetro del Comune di Alcamo. Ciò depone a favore del riconoscimento della sussistente e concreta possibilità per l'ente convenuto di controllare contemporaneamente l'intera sede stradale e di impedire l'insorgenza di eventi lesivi, tanto più ove questi siano immanenti alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli,





ecc.), e attengano alla regolare e corretta manutenzione della stessa.

Il giudizio di fondatezza della pretesa muove innanzitutto dalla considerazione in fatto che è provato che Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba stavano percorrendo la contrada Sasi in bicicletta, quando il primo andava a finire con la ruota anteriore del mezzo dentro una buca, la cui presenza non era segnalata, così come altrettanto provato è che la Lo Iacono seguiva a ruota il Messina e non riusciva a evitare l'impatto con la bici da quest'ultimo condotta.

Tale prova si trae dalle dichiarazioni rilasciate dal teste Accardi, che seguiva i due ciclisti e che ha anche aggiunto che la stessa "non ha fatto in tempo a fermarst".

Può dirsi quindi acquisita la circostanza che gli attori siano rimasti vittima di un evento dannoso etiologicamente riconducibile ad un'anomalia – non segnalata – dell'asfalto di una strada ubicata nel territorio comunale di Alcamo.

Avendo gli attori assolto al loto onere probatorio, deve affermarsi l'obbligo del Comune di Alcamo di risarcire per intero il danno patito, non potendosi configurare un addebito di responsabilità concorrente in capo ai danneggiati atteso che non è stata fornita in giudizio la prova di un loro comportamento anomalo o di movimenti azzardati.

Prima di procedere alla quantificazione del danno, però, va osservato come nel 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto l'ultimo tassello nell'opera chiarificatrice della distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, facendo seguito a quanto già statuito nel 2003 con le sentenze gemelle 8827 e 8828. In quell'occasione la Corte effettuò una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., statuendo che il danno non patrimoniale di cui parla la norma si identifica con il danno determinato dalla lesione di



interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, il cui risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. Pertanto, l'art. 2059 c.c. non delineerebbe una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consentirebbe la riparazione anche dei danni non patrimoniali nel casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile (condotta; nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, ingiustizia del danno determinata dalla lesione di interessi meritevoli di tutela), ricavabili per l'appunto dall'art. 2043 c.c. o da altre norme, quali ad esempio quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva. Secondo la ricostruzione del 2003, pertanto, anticipata invero da numerose altre pronunce a sezioni semplici, l'art. 2059 c.c. non è altro che una norma di rinvio, alle leggi che determinano la risarcibilità del danno non patrimoniale, in primo luogo all'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato, e alle leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine della ragionevole di durata del processo: tutte richiamate dalle Sezioni Unite). In mancanza di una espressa previsione normativa, ed è questa la novità introdotta con le sentenze gemelle del 2003, opera il principio della "tutela minima" risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili": la tutela, pertanto, è estesa a tutti i casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di

M

un valore essenziale della personale, inviolabile e riconosciuto dalla Costituzione.

Da qui, la Corte giunge a giustificare la risarcibilità del danno biologico, inteso come danno al diritto alla salute, risarcibilità precedentemente fondata sul combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e 32 Cost. per ovviare al limite della previsione dell'art. 2059 c.c., ma oggi consacrata nelle ri-lettura costituzionalmente orientata di quest'ultima norma, elevata a baluardo della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale nella sua massima accezione.

Tale percorso logico argomentativo è ripetuto nella pronuncia epocale n. 26972/2008 e da questa anche completato nel senso di all'invalsa abitudine giurisprudenziale moltiplicazione della voci di danno non patrimoniale risarcibile: la Corte, nell'intento di chiarire il senso di espressioni quali danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale ha optato per una posizione minimalista, nei termini che vado a esporre. Secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, le espressioni suddette non sono altro che convenzioni linguistiche per indicare l'unica voce di danno risarcibile, ovvero il danno non patrimoniale. Se col termine biologico è per comodità chiamato il danno alla salute, o se col termine morale soggettivo si indicano le sofferenze soggettive cagionate dal reato in sé considerato, ciò non vuol dire che esistano diverse sottocategorie di danno ma piuttosto differenti aspetti di un unico danno, che possono influire in sede di quantificazione. Da qui, la Corte ha affermato che "al danno tendenzialmente biologico infatti riconosciuta portata omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione

DI

medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".

Per quanto riguarda la controversa figura del danno esistenziale, anch'essa va pertanto ricompresa all'interno dell'unica categoria del danno suddetto, intendendosi con tale formula linguistica il peggioramento della qualità di vita ovvero l'alterazione del fare non reddituale:

La portata innovatrice della pronuncia del 2008 si coglie, infine, nella specificazione degli oneri di allegazione cui è chiamato il danneggiato nel processo: il danno non patrimoniale, nell'accezione omnicomprensiva delineata dalla Corte e quindi anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, è "danno-conseguenza", cioè va allegato e provato. Tutto ciò premesso, sotto il profilo della quantificazione del danno spettante all'attrice si impone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale inteso come biologico "standard", personalizzato per le eventuali particolari condizioni soggettive del danneggiato, e il danno "morale".

In merito alla quantificazione del danno biologico, la tecnica liquidatoria adottata è quella del c.d. "punto tabellare", laddove il valore monetario da attribuire al punto varia in relazione sia del grado di invalidità permanente che dell'età della parte lesa, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di demoltiplicazione (ad abbattimento progressivo per ogni anno di invecchiamento a far

M

data dall'undicesimo anno di vita, sino allo 0.505 per il centesimo anno di età) che consentono un'ampia differenziazione per ogni età, onde adattare la liquidazione all'effettivo valore perduto, che così decresce al crescere dell'età del soggetto danneggiato. Si ottiene così un'ampia differenziazione per ogni età (da rivalutare alla data odierna secondo le previsioni dell'art. 5 comma VI L n. 57/01 -come modificato dall'art. 21 comma 5 della legge 12.12.2002 n. 273- il quale prescrive l'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma II in proporzione alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) idoneo a considerare tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto che siano ritenuti giuridicamente rilevanti e probatoriamente riscontrati, e tra questi, in particolare, gli esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche per le lesioni subite in relazione all'età dell'infortunato, al suo ambiente sociale, alla sua vita di relazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 15 ottobre 1997, n° 10114).

In concreto, il consulente tecnico ha riconosciuto a entrambi i danneggiati un danno biologico globale pari all'3%, pervenendo a tale percentuale attraverso un calcolo che questo Giudice condivide.

Da qui, quanto a Messina Giuseppe, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (3%) sulla base del valore punto dell'età al momento del sinistro (39) e al valore dell'invalidità, applicando le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2011, conformemente a quanto sostenuto dalla recente pronuncia Cass. 12408/2011, si liquida a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo, cioè sia del danno da invalidità permanente che del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva) la somma di € 3.970,00 (punto di invalidità 3% * punto valore danno non patrimoniale complessivamente inteso 1.633,82 * coefficiente di

M

demoltiplicazione corrispondente all'età pari a 0,810) al valore attuale.

Quanto a Lo Iacono Rosalba, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (3%) sulla base del valore punto dell'età al momento del sinistro (28) e al valore dell'invalidità, si liquidano € 4.240,00 (punto di invalidità 3% * punto valore danno non patrimoniale complessivamente inteso 1.633,82 * coefficiente di demoltiplicazione corrispondente all'età pari a 0,865) al valore attuale.

Il risarcimento del danno spettante agli attori deve altresì coprire il danno da inabilità temporanea che il consulente ha computato, per Messina Giuseppe in complessivi 70 giorni, di cui 10 di inabilità parziale al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%. Per il danno biologico temporaneo si liquida, in applicazione delle medesime tabelle di Milano, l'importo giornaliero di € 96,00 per la totale, una frazione proporzionata per la parziale, per un totale, ai valori monetari attuali, di € 2.880,00.

Per Lo Iacono Rosalba, invece, il consulente ha computato complessivi giorni in complessivi 60 giorni, di cui 10 di inabilità parziale al 75%, 20 al 50% e 30 al 25%. Per il danno biologico temporaneo si liquida, in applicazione delle medesime tabelle di Milano, l'importo giornaliero di ϵ 96,00 per la totale, una frazione proporzionata per la parziale, per un totale, ai valori monetari attuali, di ϵ 2.400,00.

Sono, infine, documentati esborsi per la terapia delle lesioni subite per un ammontare di € 1.746,29 per Messina e € 1.735,43 per Lo Iacono, da rivalutare ad oggi con decorrenza dalla data media di effettuazione delle spese, identificabile nel mese di aprile dell'anno 2008.

Le somme sin qui liquidate non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui

viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, quali quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti al creditore degli interessi, a fondamento del cui calcolo non deve necessariamente porsi il tasso legale, ma un valore tale da sostituire satisfattivamente il mancato godimento delle utilità che questi avrebbe potuto trarre dal bene perduto. Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato nell'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.

Si è quindi provveduto a sviluppare in modo analitico e completo i relativi calcoli, tenendo presente:

- che è necessario devalutare nominalmente le voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno; e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua al valore attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza);
- che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici Istat.

A



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGOS

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudizian che ne siano richiesti e a chiunque spetti di munire ad esecuzione presente titoro al Pubblico Ministero di darv assistenza ed agli Ufficiali delle torze pubbliche concorrervi quando ne siano legarmente richiesti

spedizione esecutiva che si ritagcia all'avv

rapani

CANCELLIERE

LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO

PRIMA COPIA ESECUTIVA

ANITUDESE PICO ANITA

E COPIA AUTENTICA ALFA

ANITUDESE PICO AMIRA

L PUNZIQUA IIO GIUDIZA IIO (Anjonio Castiglia)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Cron. n. 47/2014

Io sottoscritto Avv. Salvatore Di Giorgi del Foro di Trapani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 22 ottobre 2013, su procura del sig. Messina Giuseppe e della sig.ra Lo Iacono Rosalba ho notificato il su esteso atto per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a: Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, con sede in Alcamo alla piazza Ciullo, n. 1 mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76633761500-7 spedito dall'Ufficio Postale di Alcamo n. 64049 in data

Avv. Salvatore Di Giorgi

(firma del notificante)

Per conformità (timbro postale)

non encolor accomissor a Transparenza bancaria i Forniture e gare i Scadenzano fiscale Lº Posse itabana 2017

n.r.g. 277/09 G.I. dr. Giovanni Campisi Udienza 4.10.2010

3 courbis

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

Memoria ex art. 183, comma 6° c.p.c. - III termine -

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta

- convenuto -

CONTRO

MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di Giorgi

- attori -

E nei confronti

Di FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Siragusa

Ritenuto impugnativamente tutto quanto articolato in memoria ex art. 183, comma 6°, II termine con la presente memoria si contesta il contenuto tutto della predetta memoria istruttoria, in particolare le richieste prove testimoniali, sia con il sig. Accardi Cosimo, che con il rapp.te legale della ditta Raneri Rag. Giovanna, perché in conducenti ai fini del decidere.

Per quanto riguarda il sig. Accardi, nessuna informazione di natura tecnica può fornire sulla tipologia della presunta buca esistente a dire degli attori sul manto stradale al momento dell'evento, o sulla tipologia di ferite riportate dai due ciclisti al momento della caduta.

n.r.g. 277/09 G.I. dr. Giovanni Campisi Udienza 4.10.2010

Inconducente risulta anche la richiesta istruttoria di sentire quale teste il rappresentante legale della dita che avrebbe redatto il preventivo dei danni subiti dalle biciclette sul presupposto che lo stesso, dagli interventi di ripristino ricaverà, certamente un beneficio economico, ed ha quindi, tutto l'interesse a far lievitare le spese di riparazione dei veicoli in questione. Ancor di più, tale escussione appare superflua sulla scorta della richiesta C.T.U. sul punto dei danni materiali ai veicoli.

Si contesta, inoltre, la richiesta di parte attrice ex art. 210 c.p.c. tesa e finalizzata, chiaramente a colmare deficienze di allegazione di controparte.

Si insiste infine in tutto quanto già articolato, dedotto ed eccepito in seno alla comparsa di costituzione e risposta e si insiste nella richiesta ammissione dei documenti allegati al fascicolo di costituzione.

Alcamo, lì 29 aprile 2010

(avvocato Giovanna Mistretta)

DEPOSITATO IN CAMICELLERIA

DEGE 2 9 APPLE DE

TL CANVELLIERE

Frances Cal Importanto

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

Infatti la testimonianza dimostra in modo inequivocabile che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa dei due attori che percorrevano il predetto viale non mantenendo le distanze di sicurezza. Il teste sulla posizione delle bici dei due attori così riferisce: " E' vero, ricordo che la sig.ra Lo Iacono seguiva a ruota il sig. Messina e non ha fatto in tempo a fermarsi.

Preciso che quando dico <u>"a ruota" intendo dire che stav</u>a a <u>circa una ventina di</u> centimetri dalla bicicletta che la precedeva".

Ebbene, l'incidente è successo proprio per l'eccessiva vicinanza fra i due velocipedi; o quanto meno se quello che seguiva, condotto dalla signora Lo Iacono, si fosse tenuto a debita distanza, sicuramente, non avrebbe causato il c.d. tamponamento a catena e si sarebbe evitata anche la caduta della prima bicicletta condotta dal signor Messina.

E' verosimile che l'improvvida condotta di guida della signora Lo Iacono, che tallonava quella condotta dal signor Messina abbia provocato l'incidente e che poi l'esistente lieve dissesto abbia dato l'incipit per attribuire la responsabilità la convenuto Comune di Alcamo, data la sequela di richieste risarcimenti danni, noti anche a Codesto Ill.mo Signor Giudice

Sull'applicabilità al caso di specie del c.d. "principio di autoresponsabilità" di cui all'art. 1227 c.c.:

Ormai la giurisprudenza sull'art. 2051 ha sancito che la conoscenza dei luoghi e la distrazione e/o la non osservanza delle norme, nella fattispecie, del codice della strada, va ad interrompere quel nesso di causalità necessario per addossare la responsabilità dell'evento al Comune di Alcamo (Cass. Civ., sez. III, n. 22684/2013).

Quanto sin qui esposto rientra nel c.d. "principio di autoresponsabilità" in base al quale se l'evento dannoso è ascrivibile al fatto e alla colpa esclusiva della persona

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Proc. n.r.g. 50277/2009 - dr. Donata D'Agostino -

Udienza conclusioni: 29/01/2014

MEMORIA DI REPLICA

Per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta

- convenuto -

CONTRO

Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di Giorgi

- attori -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Premessi gli atti difensivi tutti posti in essere da questa difesa a favore del Comune di Alcamo, sulla comparsa conclusionale degli attori, si rileva.

Come affermato nella comparsa conclusionale, l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di entrambi i conducenti, peraltro provetti ciclisti.

Erra, in modo fuorviante e strumentale controparte allorquando afferma a pagina 3 ultimo cpv. che il signor Accardi Cosimo abbia specificato che [la signora Lo Iacono]seguiva "a ruota" (ad una distanza di circa venti metri)....

L'uniça prova testimoniale nella persona del signor Accardi Cosimo, sentito all'udienza del 6 giugno 2011, come già esplicitato nell'ultimo scritto difensivo dal comune di Alcamo, non può avere alcuna valenza probatoria in quanto lacunosa e contradditoria nelle affermazioni rese. Anzi e per essere più precisi, proprio questa testimonianza non depone a favore degli attori.

Via Sen. F.sco Parrino, 51 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo agli attori;

in subordine:

- ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa nella causazione del sinistro; per l'effetto:
- ritenere e dichiarare che le voci dei danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attori, nonché eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove;

in ulteriori subordine:

nell'ipotesi di acclarata elusiva responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che le voci dei danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attori, nonché eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove;

Vinte le spese.

Salvis juribus

Alcamo/Trapani lì 31 marzo 2014

(avvocato Giovanna Mistretta)

E. T. F. R. R. C. Black Control of the Real of the State of the State

agg.

Via Sen. F.sco Parrino.51 – Alcamo –

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

danneggiata, questa deve sopportarne le conseguenze negative.

Il dedotto trova conforto in un recente intervento giurisprudenziale di legittimità,

secondo cui: "sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 cod. civ. sia che

rientri nell'<u>art. 2051 cod. civ.</u>, va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo

del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne

l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'<u>art. 1227 cod. civ.,</u>

espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile

quello che ciascuno procura a se stesso" (Cass. Civ., sez. III, 08/05/2012, n. 6903).

Fermo restando tutte le superiori eccezioni dalle quali non si recede, nell'ipotesi che

Codesto Ill.mo Signor Giudice dovesse propendere per la tesi avversa, il consequenziale

accoglimento deve opportunamente bilanciato attribuendo un alto grado di

responsabilità agli attori nella causazione del sinistro che non può essere valutato non

inferiore al 70%.

In ordine al quantum sui danni fisici:

nulla sarà dovuto agli attori per le considerazioni in fatto ed in diritto testé esposte.

Nell'ipotesi di accoglimento, riconoscere l'alto grado di corresponsabilità, ridurre

dell'70% il quantum da liquidare e correlativamente anche le spese processuali.

in ordine al quantum per i danni ai velocipedi:

nessuna prova è stata raggiunta sui danni ai velocipedi; la prova testimoniale sul punto

non è stata ammessa e un semplice preventivo non asseverato da chi lo ha redatto e non

accompagnato da regolare fattura, non prova né i danni lamentati né che gli stessi siano

stati eliminati e/o siano state necessarie le somme indicate nel preventivo.

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

Nel merito:



POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 26340 del -4 MAG 2009 Assegnata al Settore 1

Genova, 17 aprile 2009

Faro ass.ni e riass.ni s.p.a. Ufficio sinistri r.e.

- 4 MAG, 2009

Il Segretario Generale

Spett.

Comune di Alcamo

Ufficio Legale

Via Tinte Vito Manno nº 5

91011 Alcamo

COMUNE OF ALCRE

Anticipata via fax. 0924-507129 Raccomandata r.r.

36 P

Spett. Simonetto e Simonetto Via Dei Mille 81 91025 Marsala

Oggetto:

Sinistro R.C.D. del 03/03/2008

Polizza:7004602; Assicurato: Comune di Alcamo ; Ctp.: Messina Giuseppe

Ns. Rif.: 529.2008.70.8272 Vostro Rif. Prot: 844/2009

In relazione al sinistro in oggetto ed all'atto di citazione davanti al Tribunale di Trapani Sez. Dist. di Alcamo, per l'udienza del 13/07/2009, siamo spiacenti dovervi comunicare che non possiamo costituirci per Vostro conto in quanto in quella sede dovremmo sollevare limitazioni contrattuali della polizza in oggetto.

Per quanto sopra Vogliate provvedere alla costituzione in proprio per le migliori difese.

Invitiamo lo Studio Simonetto ad inviare gli originali degli accertamenti alla P.A. e copia allo scrivente.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Ufficio Sinistri R.E. Settore: Enti Pubblici

Studio tecnico

SIMONETTO e SIMONETTO

Studio Associato

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala Iì 27/11/2008

Spett.le FARO ASSICURAZIONI Ufficio Liquidazione Danni S E D E



RAMO RCG	SINISTRO n° 529/2008/70/8272 (Messina Giuseppe)		
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA 7004602		

CONTROPARTE Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba c/o Avv.to Carmelo Fazio - via Dante nº119 - Palermo

CAUSA, CIRCÓSTANZE E MODALITA' DEL SINISTRO, DESCRIZIONE DEL DANNO .

Si assume che il sig. Messina Giuseppe, a bordo della propria bici professionale da corsa, stava transitando lungo la comunale di C/da Sasi. Lo stesso – a pochi metri di distanza – era seguito dalla collega Lo lacono Rosalba, anch'essa a bordo di una bici da corsa professionale. Improvvisamente il Messina incappava su una deformazione stradale con formazione di una buca perdendo il controllo del velocipede rovinando per terra. Subito dopo la sig.ra Lo lacono, non facendo in tempo ad evitare il collega, gli finiva rovinosamente addosso procurandosi anch'essa danni fisici.

Nelle more la ctp ha prodotto foto dei luoghi eseguite nell'immediatezza dell'evento.

Vi è stato, inoltre, sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico che ha accertato la presenza dell'avvallamento con un punto massimo di profondità pari a cm.5.

STIMA DEL DANNO.

Questo Perito non è stato posto nelle condizioni di accertare il danno patito dalla ctp in guanto il legale di ctp non ha mai risposto alla n/s lettera del 27/11/2008 reiterata in data 02/02/2009.

<u>Note</u>

Questo sinistro è collegato col n°529/2008/70/8273 (Lo Iacono Rosalba).

Ad ogni buon conto si ritiene esservi responsabilità della P.A. nella causazione dell'evento.

IL PER TO

Prov.: TP

Indirizzo: VIA VIRGILIO 30

di Sesso: M

... apo Servenio Con Papoleno o Mascala - Tel 1994 586050 (1983) 289

Verbale di Pronto Soccorso N° 2008003759

Nome: GIUSEPPE

Prov.: TP

MESSINA

a: ALCAMO

a: ALCAMO

03/1969

nltaria:	Codice Fiscale: MSSGPP69C15A176H
o in PS: <u>03/03/2008 15</u>	
/03/2008 16:07 AMBULATORIO 1	Codice di Urgenza: CODICE VERDE
MEZZO PRIVATO	Modalità accesso: A.D (ARRIVO DIRETTO) Stato paziente: COSCIENTE
ENTE STRADALE	Accompagnatore:
ortunio: 03/03/2008 15	45 C.DA SASI ALÇAMO
rite all'accesso: SSERE CADUTO CON L	A BISICLETTA A CAUSA DI UNA BUCA NELL'ASFALTO STRADALE.
iente par presa visione	
:}	SEGRET
X FEMORE SIN. NON	ESCORIATO GINOCCHIO SIN. MANO SIN E COSCIA SIN LESIONI OSSEE TRAUMATICHE SI PRESCRIVE COLLARE CENVICALE MORBIDO E TERAPIA MEDICA DOMICILIARE
a: già vaccinat	o ATT vaccino antifetanico g. Ig. antifetanica U.I
	03/03/2008 16:07
	VISITA DI PRONTO SOCCORSO
RAUMATOLOGIA	03/03/2008 16:55
	- VISITA ORTO, E TRAUMA.
	03/03/2008 16:08
	- RADIOGRAFIA FEMORE
MA CONTUSIVO ESCOR MA DISTORSIVO CERVI	IATO MANO SIN, GINOCCHIO SII, E COSCIA SIN, TRAUMA CONTUSIVO SPALLA SIN. CALE.
tici: SI ALLEGA CONS.	ORTOPEDICA
2	Giorni Prognosi: 7 s.c. Prognosi Riservata: N
o :	Frasferito a:
EFERTO AUTORITA' GII	UDIZIARIA
ite per presa visione	Con And Control of the second
, ,	And and a second
ate all'utente: Firma	II JAPOICO: CALANDRA ARCANGELO

AL	CAMO

RAPPORTO D'INCIDENTE STRADALE TEMPO E LUOGO DELL'INCIDENTE

0.5-0.2-0.0	O:a 13.30	
Alcamo	Ora 13.30 via cda SASI "intersezione con via Zappettificio "F	. 2
za del numero cimpo	E'intersezione con viaZappettificio "F	Ruisi'' (8 2.2011 2000
	NATURA DELL'INCIDENTE	\
un unical da maza a	Unto di veicol In matore	005
e diverso de specificare (2) "a.Y.) alla.	mento con buca sulla sede strad	415
	LE PERSONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE	
Bies da Corsa marca Willi	ernato a Alcamo	19700
oprietario Messina Giuseppe	nato a Alcamo	_{ii} 15/03/1969
sidente a _Alcamo	in via/pizzza Y12. \ ITSU110	
	in via/piazza	
ersone trasportate (5) N 👢 🕟		Serite of 1.1
ssicurazione R.C.	polizza n	scad
reprietario Lo Iacono, Rosalba esidente si Alcamo	nago mod Active Plus nato a Alcamo in via/piazza via Galatafin	19/12/1980 ni
esidante a	in via/piazza	
at. acet	re ta if .	a
1)		and the second second
ersone trasportate (5) N -1	. In the decedule $n_{ij} = \frac{1}{2} \frac$	leate r 1
	polizza n	
VEICOL	LE PERSONE COMPOUTE MELL'INCIDENTE	
		larca
	nato a	
	n via/piazza	
	The state as a second substitution of the state of the st	
	. in via/piazza	
•	50 (6.3)	
rsone trasponate (5) N	d. pur decepute R	ferite no

località deve essere indicata in modo preciso e non sommario.

10 di Nelocio in marcia con ostablo fisso, incendio inderiamento; frendia improvivisa del vercoro, fuoricanta dalla sede stradare; carduta colo, investimento di pedone, eccio care il tipo di vercolo (autovi, autorerro, motocicto o altro) infuale altro documento esibilio specificandone il tipo e gli estreminoreso il conducente.

... sead.... solizza n. sead.... sead.

sicurazione R.C.

			!				
D &		n seuzo unico di mai	(c)2 5 1	Lastricat	sisloffofice o s	🖸 2	
D 6	Doppio senso:		Sterrals o Inghiaists				
,		a 3 consie con átter, di sorpasso D 3					
e stradate sognatata C -8 -				In conglorgerato comentizio D 4			
on regolata a non segn D 10			n. di sorpasso . O 4	A (ando flaturals			
, o ii i		•					
p livelio		3 Q09 C811800 41818 840	1973le	Alup tipo di pavimentazione D 6			7
della strada.	. 1	Fondo giradale.	}	Tempo.			1
naue	,	Asciuno	1	Cielo Sereno 1 Cielo nuroloso 1 Nebbia 3 Pioggia o grandine 1 Nave 1 5			
o awatiament:	1	*					
alato 01 3 on continuo on con cantinuo cantinuo con cantinuo cantinuo con cantinuo canti	3	Salvasa (lango, pietris	(co, ecc.) 3				
12 4 I	1	Shiscolato	◘ ◀ ∤				
nomalie			[7 5		10	🖸 б	1
			ITI O DEI FERITI NELL MEDICA EO EVENTUA				
COGNOME E NOME	Età	Professions	esshibni		Dichiarato guarbilo in piorni	Euogo & ticovero	-
		Alcamo	via Virgilio 30)	7 sc		1
acono Rosalba	27	Alcamo	via Calatafim	i 20	10 sc		Ì
erti medici n. 03759	e	03760 del 0	3/03/08 Ospeda	ale di A	Alcamo		1
					ſ		į
	į	ţ					
oranie en la companie de la companie	·	•			,		ŀ
		TESTIMON	AL FATTO:	·			,
COGNOME E NO	w.e	:		Ab	(azione		-
				- 14.2			
the state of the second second particle of the second					Parist a their the same name or country of		1
e merende epersephy and assumptions and desire, and assumption of success and assumption of success and	- '	and the same and t					,
PRTATE DAI VEICOLI:							
laio, ruote, comand	i. (ambio, mu	ltipla e danni c	da acce	eriare		
and the second of the second o							
laio, comandi, cambio e danni da accertare							
iaio, comandi, cami	310		Laccertare				
and the second of the second of					.,		
MNI PROVOCATI DAI VEICOLI (ESCLUSI I DANNI ALI E PERSONE)							
* ·-··							
						-:	



CITTA' DI ALCAMO PROVINCIA DI TRAPANI Comando Polizia Municipale UFFICIO INFORTUNISTICA



BALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SULLO STATO DEI LUOGHI E DELLE COSÈ (ART. 354 2° 3° COMMA DEL C.P.P.)

o 2008, a addi 03 del mese di Marzo alle ore 19.25 i sottoscritti Ag. Labita Maria e Isp. C. na Vincenzo, in servizio presso il Comando di Polizia Municipale intestato, su disposizione della sono intervenuti in Alcamo in c/da SASI, per il rilevamento di un incidente stradale che si era ato alle ore 15,30 circa.

giunti sul posto dopo circa cinque minuti dalla chiamata.

mento dell'intervento, sul luogo dell'incidente, relativamente alle persone infortunate, risultava la intersituazione:

già trasportati all'ospedale , dimessi e presenti sul luogo 🔅 <mark>due</mark>

sto, hanno accertato che era avvenuto un sinistro in cui rimanevano coinvolti due bici da corsa:

lo "A": Bici da corsa Willer

etario e conducente sig. Messina Giuseppe, nato ad Alcamo il 15/03/1969 ed ivi residente in via , n.30;

o "B": Bici da corsa Colnago mod. Active plus

etario e conducente sigira Lo Iacono Rosalba, nata ad Alcamo il 19/12/1980 ed ivi residente in latafimi n. 20;

accertavano delle anomalie sul manto stradale e precisamente un avvallamento con la za di una buca larga cm.40 circa e profonda cm. 10 circa.

tale anomalie costituivano pericolo per la pubblica incolumità facevano intervenire gli operai ili.

a sommaria ricostruzione, il sig. Messina, alla guida del veic. "A", prendeva la buca, finiva camente per terra e la sig.ra Lo lacono, alla guida del veicolo "B" gli finiva addosso.

I VERBALIZZANTI

Ag. Labita M.

Isp. C. Messina V.

24 Pris





CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani Corpo di Polizia Urbana IV REPARTO


U.O. INFORTUNISTICA

RILIEVO FOTOGRAFICO SINISTRO STRADALE



Del 03/03/2008 Rapp. Infort. n° 31/03

24/2/45





CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI Corpo Polizia Municipale IV Reparto Operativo



ifortunistica

"In data 03/03/2008 alle ore 15.30 circa, mi trovavo alla guida della bici da corsa Willer e evo la strada di C/da Sasì con direzione Sud-Nord per una passeggiata in compagnia di un di ragazzi.

Giunto all'altezza del zappettificio "Ruisi", a causa della presenza di una buca sul manto e, rovinavo per terra riportando traumi contusivi ed escoriazioni, in tale frangente anche la Lo lacono Rosalba, che era a poca distanza, mi veniva addosso e finiva, anche lei, per

Preciso che davanti a noi, a circa una ventina di metri vi era un'autovettura che ci eva nella marcia e pertanto non riuscivamo a vedere la buca profonda circa 15 cm e larga -60 cm., la quale non era né segnalata né transennata.

mmediatamente, siamo stati soccorsi, e ad opera di passanti siamo stati accompagnati al ronto soccorso per le cure del caso.

engo a precisare che, prima di andare al pronto soccorso avevo allertato sia il 112, sia la Municipale che il 113. I quali si presentavano verso le ore 19.30, probabilmente per motivi tio. La pattuglia del 112 sebbene sia intervenuta poco prima della Polizia Municipale, si ava per un altro sinistro, i quali constatavano l'accaduto garantendomi che avrebbero ato.

Ill'incidente ha assistito il Sig. Accardi Cosimo, presidente provinciale della Società UDACE.

altro da aggiungere".-----

to e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

HIARANTE

Giuseppe

IL VERBALIZZANTE

Isp. C. Messina V.

24/12/48



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI Corpo Polizia Municipale IV Reparto Operativo

tunistica



ALCAMO

D8 addì 04 del mese di Marzo alle ore 12.00, nei locali del Corpo di appartenenza, me sottoscritto isp. C. Messina Vincenzo, è presente la Sig.ra Lo lacono Rasalba, ra generalizzata, la quale in merito al sinistro così riferisce:——

data 03/03/2008 alle ore 15.30 circa, mi trovavo alla guida della bici da corsa Colnago re plus, mi trovavo in compagnia di un gruppo di ragazzi per una passeggiata e la strada di C/da Sasi con direzione Sud-Nord.

nta all'altezza del zappettificio "Ruisi", il mio collega Messina Giuseppe a causa di una nanto stradale, rovinava per terra ed io, essendo a poca distanza gli finivo addosso, per terra e riportando dei traumi distorsivi e contusivi.

ciso che davanti a noi, a circa una ventina di metri vi era un'autovettura che ci nella marcia e pertanto non riuscivamo a vedere la buca profonda circa 15 cm e larga cm., la quale non era né segnalata né transennata.

ediatamente, siamo stati soccorsi, e ad opera di passanti siamo stati accompagnati al lo soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

cidente ha assistito il Sig. Accardi Cosimo, presidente provinciale della Società

o da aggiungere".----

sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

ARANTE

Rasalba

IL VERBALIZZANTE

Isp. C. Messina V.

LE LOUGE DELL'INCIDENTE

elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito, nonché ame dei danni riportati dai veicoli coinvolti, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi ito come segue:

e 15,30 circa del giorno 03/03/2008, il sig. Messina Giuseppe, alla guida della bici da corsa Wilier 'A"), stava procedendo la strada per c/da Sasi, nel senso di marcia Sud-Nord, in compagnia di un di ciclisti.

etto sig. Messina Giuseppe, giunto all'altezza della Ditta "Zappettificio Ruisi", con la bici di cuì era alla a causa di un avvallamento e di una buca sul manto stradale, finiva rovinosamente per terra.

rangente, la sig.ra Lo lacono Rosalba, alla guida della bici da corsa Colnago mod. Active Plus (veic. ne si trovava a poca distanza dal collega Messina, non riuscendo ad evitarlo, gli finiva rovinosamente

no viabile interessante il campo del sinistro era ben evidente un avvallamento con una buca larga cm. e profonda cm. 10 circa.

omalie, unitamente alla posizione statica finale assunta dopo l'urto dai veicoli coinvolti, sono state

ate e allegate alla presente ."

VEDIMENTI


LO "A" : nessuno LO "B" : nessuno

IL PERSONALE OPERANTE

Ag. Labita M.

Isp. C. Messina V.

SEGRETERY SEGRETERY



Studio Tecnico Associato SIMONETTO e SIMONETTO

Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

Marsala 27/11/2008

Trasmissione telefax

Egr. Avv. to Carmelo Fazio Via Dante n°119 90141 - Palermo

e p.c. Spett.le Faro Assicurazioni Ispettorato Sinistri Genova

<u>Oggetto</u>: sinistro n°529/2008/70/8272 (Messina Giuseppe) del 03/03/2008 n°529/2008/70/8273 (Lo Iacono Rosalba)

Assicurato: Comune di Alcamo

' A seguito dell'incarico officiatoci dalla Compagnia relativamente al sinistro in oggetto Vi invitiamo a produrre gentilmente a questo studio la seguente documentazione:

- foto dei distinti danni ai velocipedi eseguite nell'immediatezza dell'evento (possibilmente via e-mail o via posta su CD in quanto via fax risulterebbero illeggibili);
- copia documento e codice fiscale patrocinati;
- preventivi di spesa per il ripristino dei danni ai velocipedi;
- eventuali ulteriori referti medici oltre quelli del P.S. già in n/s possesso;
- quant'altro ritenuto utile.

La superiore documentazione è necessaria onde procedere all'istruzione del sinistro.


Restando in attesa di un V/s riscontro porgiamo cordialità.

02/02/2009

REITERIATED

dott. Luigi Simonetto

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore Vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax od e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali.



TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 277/2009 R.G.

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 8 febbraio 2010, alle ore 13.55, sono comparsi l'Avv. Di Giorgi, costituitosi in data odierna, in sostituzione dell'Avv. Fazio; l'Avv. Mistretta per il Comune di Alcamo, nonché l'Avv. Lo Giudice, giusta delega dell'Avv. Siragusa, per la Faro Ass.ni.

I procuratori chiedono la concessione dei termini di cui all'art.183, comma sesto, c.p.c.

IL GIUDICE

Preso atto della superiore richiesta, concede i chiesti termini e rinvia, per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del giorno 4 ottobre 2010, ore 11.00.

Il presente verbale è chiuso alle ore 14.05.

Dr. Giovanni Campisi



TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 277/2009

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 21 ottobre 2010, alle ore 11.10, innanzi il Tribunale di Trapani S Distaccata di Alcamo, nella persona del Dr. Giovanni Campisi, sono comparsi l'Avv. Di Gio parte attrice, l'Avv. Caterina Gruppuso, giusta delega dell'avv. Mistretta, per il Comune di A l'Avv. Lo Giudice, giusta delega dell'Avv. Siracusa, per la Faro Assicurazioni S.p.a..

IL GIUDICE

letti gli atti

ammette la documentazione prodotta dalle parti;

ammette parte attrice alla prova per testi articolata nella memoria depositata in data 8 aprile ad eccezione dell'articolato n.8 in quanto irrilevante ai fini della decisione;

rigetta il chiesto ordine di esibizione in quanto diretto ad acquisire atti non indispensabili della decisione;

riserva la decisione in ordine alla chiesta C.T.U. all'esito della prova orale

FISSA

per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del giorno 6 giugno 2011, ore 11.00.

Si da atto della presenza del dott. Giuseppe Labruzzo ai fini della pratica forense.

Il presente verbale è chiuso alle ore 11.25.

, Il Giudice

Dr. Giovanni Campisi



TRIBUNALE DI TRAPAN'I SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 277/2009 R.G.

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 6 giugno 2011, alle ore 13.15, innanzi il Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di Alcamo, nella persona del Dr. Giovanni Campisi, sono comparsi l'Avv. Di Giorgi, per parte attrice, l'Avv. Milotta, giusta delega dell'Avv. Mistretta, per il Comune di Alcamo, l?Avv. Lo Giudice, giusta delega dell'Avv. Siragusa, per la Faro Ass.ni nonché il dott. Giuseppe Labruzzo ai fini della pratica forense.

L'Avv. Di Giorgi, preliminarmente, chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non ammette l'articolato n.8. Il rilevato che l'articolato n.8, a prescindere dal fatto che è diretto a far confermare al teste la circostanza che lo stesso ha redatto il preventivo di spese allegato, è formulata mediante commistione di una pluralità di quesiti, rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre.

L'Avv. Di Giorgi deposita atto di intimazione notificato al teste e chiede procedersi all'assunzione dello stesso.

A questo punto viene introdotto il sig. **Accardi Cosimo**, identificato a mezzo Carta di Identità n. AK 2609714 rilasciata dal Comune di Alcamo il quale, ammonito dal Giudice circa le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni false e reticenti, legge la formula di cui all'art.251 c.p.c. Prestato, quindi, il giuramento di rito il teste dichiara: "sono e mi chiamo Accardi Cosimo, nato a Alcamo il 12.08.1976, residente in Alcamo, alla c.da Bosco d'Alcamo, n.510, non parente, indifferente".

Richiesto in ordine all'articolato n.1 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "non ricordo il giorno preciso, ma posso dire che era marzo 2008. Io mi trovavo in bicicletta ad una ventina di metri da loro e posso confermare che si tratta delle biciclette descritte

1 1-2.

perché c'è scritto a caratteri cubitali sul telaio e poi perché, gareggiando con me nella stessa squadra, conosco i loro mezzi"; richiesto in ordine all'articolato n.2 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "è vero, preciso che il gruppo è rappresentato dai signori Messina, Lo Iacono ed io"; richiesto in ordine all'articolato n.3 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "è vero"; richiesto in ordine all'articolato n.4 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "ricordo che all'inizio della discesa siamo stati superati da una macchina che ci si è messa davanti. Ad un certo punto ho visto i due ciclisti che mi precedevano e che seguivano l'auto cadere. Non sono in grado di dire con esattezza le dimensioni della buca, posso dire che una ruota di bicicletta c'entrava in pieno tanto che i due che mi precedevano sono entrati con la ruota anteriore della bicicletta nella buca e sono capottatti"; richiesto in ordine all'articolato n.5 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "è vero, ricordo che la sig.ra Lo Iacono seguiva a ruota il sig. Messina e non ha fatto in tempo a fermarsi. Preciso che quando dico "a ruota" intendo dire che stava a circa una ventina di centimetri dalla bicicletta che la precedeva"; richiesto in ordine all'articolato n.6 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "è vero, ricordo che entrambi sono stati portati in ospedale perché il-sig. Messina accusava dolori alla spalla mentre la sig.ra Lo Iacono alla coscia, ricordo che le bici avevano vari danni, se non erro quella del sig. Messina aveva subito la rottura della leva del freno, della ruota anteriore, del cambio"; richiesto in ordine all'articolato n.8 della memoria depositata il giorno 8 aprile 2010, il teste risponde: "è vero";

L.c.s. Leenh Con wo

A questo punto l'Avv. Di Giorgi insiste nelle chieste CTU.

IL GIUDICE

ritenuto opportuno disporre ctu medico legale sulla persona dei danneggiati, riservando la decisione in ordine alla CTU tecnica, nomina consulente il Dott. Fabrizio Ammoscato, con studio in Alcamo, via Balatelle, n.27, fissando per il giuramento del consulente l'udienza del giorno 19 settembre 2011, ore 09.00, mandando la cancelleria della comunicazione al CTU.

Il presente verbale è chiuso alle ore 13.45

Il Giudice

Giovanni Campisi



TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 277/2009 R.G.

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 26 settembre 2011, alle ore 09.30, sono comparsi l'Avv. Di Giorgi, per parte attrice, l'Avv. Lo Giudice, giusta delega dell'Avv. Siragusa, per la Faro Ass.ni e l'Avv. Milotta, giusta delega dell'Avv. Milazzo, per il Comune di Alcamo, nonché i dottori Giuseppe Labruzzo e Daniela Grimaudo ai fini della pratica forense.

L'Avv. Di Giorgi insiste nella chiesta ctu tecnica volta alla valutazione del danno occorso ai mezzi.

È altresì presente il Consulente nominato Dott. Fabrizio Ammoscato, con studio in Alcamo, via Balatelle, n.27 al quale viene conferito il seguente incarico: "accerti il Consulente, per ciascumo dei danneggiati, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, esperiti gli opportuni accertamenti sulle persone, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: a) la natura ed entità delle lesioni subite dal periziato in conseguenza dell'evento per cui è causa; b) la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate; c) se residuano postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto, altresì, dell'eventuale maggiore usura lavorativa (capacità lavorativa generica); d) indichi i criteri per la determinazione del danno biologico e le tabelle di valutazione impiegate (baremes); e) dica se i predetti postumi permanenti abbiano impedito e impediscano in tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca dell'evento dannoso; f) indichi il valore delle spese mediche sostenute e il costo e la durata di quelle eventualmente da sostenere.".

Il Consulente nominato dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito. Dichiara che inizierà le operazioni peritali il giorno 10 ottobre 2011, alle ore 16.00, presso il proprio studio. Chiede la concessione di un fondo spese di euro 400,00 oltre IVA per parte.

IL GIUDICE

concede al Consulente il fondo spese richiesto che pone, provvisoriamente, in capo a parte attrice. Concede termine al consulente per la trasmissione della relazione alle parti fino al giorno 15 novembre 2011, ed alle parti termine per la trasmissione al CTU di eventuali osservazioni alla relazione di consulenza fino al 30 novembre, onerando, quindi, il CTU del deposito della relazione, delle osservazioni e di una succinta valutazione delle stesse entro il 31 dicembre 2011.

Fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del giorno 15 febbraio 2012, ore 10.00.

Autorizza le parti al prelievo dei propri fascicoli per la loro consegna al CTU concedendo alle stesse termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di propri ctp. Anzi, l'Avv. Lo Giudice nomina quale proprio CTP il Dott. Tommaso Vinci, con studio in Marsala, c.da Giunchi, n.57.

Il presente verbale è chiuso alle ore 09.45

Il Giudice

r. Giovanni Campisi



TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 277/2009 R.G.

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 15 febbraio 2012, alle ore 10.30, innanzi il Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di Alcamo, nella persona del Dr. Giovanni Campisi, sono comparsi l'Avv. Di Giorgi, per parte attrice, l'Avv. Calvaruso, giusta delega dell'Avv. Mistretta, per il Comune di Alcamo, e l'Avv. Verme, giusta delega dell'Avv. Siragusa, per la Faro Ass.ni.

L'Avv. Verme rappresenta la circostanza che la Faro Ass.ni è soggetta a liquidazione coatta amministrativa e chiede dichiararsi l'interruzione del giudizio.


IL GIUDICE

Preso atto di quanto sopra, dichiara l'interruzione del giudizio.

Il presente verbale è chiuso alle ore 10.32

Il Giudice Dr. Giovanni Campisi Alcamo, IL 20-11-12

COMUNE & ALCAMO



LOFARD COMP ASS ERIASS



Tribunale di Trapani

Giudice Chiara Vicini

N. 635/2009 R.G.

All'udienza del 30.06.2010, nessuno è comparso.

Il G.I. visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.

Si comunichi

PRUNALE DI TRAPANI - GEZ. DIST. ALGOVI PER DOPIA COMPINIF ALL'ORIGINALI D 9 AGO. 2010

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. ALCAMO RELAZIONE DI NOTIFICA

N°.Ordine cronologico

Data 01/09/2010

Totale trasf, forf.

N. Dest. 1

Spese Postali

2645 Modello A/Bis

Assistente

A richiesta di Tribunale Alcamo lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto al suintestato Ufficio Avv. Mistretta Giovanna ho notificato l'atto che precede al Sig. residente in Alcamo in Via Ten. Vito Manno, 5 Consegnandola a persona qualificatasi per: [] il medesimo capace e convivente stante la precaria assenza del destinatario in busta chiusa e sigillata sulla quale è stato trascritto il n. di cron. ex art. 137, 2° co. c.p.c. impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti/segretario/ collega di studio stante la precaria assenza del destinatario. [] Anzi, mediante deposito in questa casa comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario nè alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta. Spedito avviso (art∈140 c.p.c.), il tutto in busta chiusa e sigillata. [] Spedito Racc. n. Sound Walling Tong Thou



TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

N. 635/2009 R.G.

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 10 febbraio 2010, alle ore 15.00, nessuno è comparso.

IL GIUDICE

Visto il disposto degli artt.181 e 309, fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del giorno 30 giugno 2010, ore 14.00.

Si comunichi.

Il presente verbale è chiuso alle ore 15.05.

Il Giudice

Dr. Giovanni Campisi

OWV Francesca Impastato

PROF. INT. N. 103

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. ALCAMO

A richiesta di Tribunale

residente in Alcamo

[] il medesimo

destinatario.

[] Spedito Racc. n.

busta chiusa e sigillata.

RELAZIONE DI NOTIFICA

N. Dest. 1

588

Chings of the said of the said of the condition and the second secon M THE MAL

Modello A/Bis

Totale trasf. forf. Spese Postali lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto al suintestato Ufficio ho notificato l'atto che precede al Sig. Avv. G.nna Mistretta in Via T. Vito Manno 5 Consegnandola a persona qualificatasi per: Rance e capace e convivente stante la precaria assenza del destinatario in busta chiusa e sigillata sulla quale è stato trascritto il n. di cron. ex art. 137, 2° co. c.p.c. impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti/segretario/-collega di studio stante la precaria assenza del [] Anzi, mediante deposito in questa casa comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario nè alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta. Spedito avviso (art. 140 c.p.c.), il tutto in SEAL OF THE WAY

N°.Ordine cronologico

Data 12/02/2010 Assistente

CANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA Dr. PABRIZIO ABBIOSCATO pecialista in Medicina Lega RICEVUTA n. 136 Bente, 74 - ALCAMO (TP) Part IVA 02127700819 Codice Fisca CNRLBEOT descrizione della prestazione sanitaria o della cessione 400,00 400,00 TOTALE RITENUTA D'ACCONTO € FIRMA PER QUITTANA Da Pagare € WKL, La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. MARCA 633/1972 e successive modificazioni, è soggetta alla DA vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso BOLLO

di prestazione di altro genere o di cessione di beni

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è cobbligato ad ope-rore il prelievo ed il relativo versamento della riteriuta di ecconto sul lavoro autonomo.

è sogget ta ad IVA.

S Z 0005

ANTARO, DOMESIO, CODES ESCALE, PARTITA NA

Dr. RABRIZIO AMBIOSCATO
Specialitate in Medicina Legale
Via Dante, 74 - ALCAMO (TP)
Part: IVA 02127700810

RICEVUTA n. 137

	data/	0/18	2 20	116
s i and	Missine	6,	~ ps Dv	L
Coolice Fiscole	elle G- Mi	L ~, .	F.C.	Wes
X.S.S.G. P.P. 6. P. C. 1	3.A 17.6H 1.	1 1 1 1	1 3 9	aven see
O O Y	tazione sanitaria o della cession		impor	(O
0 70 11 00 0				
0.0		-		
· Constant				
1/2				
1 - 2				
Rea .			400	0.5
C-10-3,1		(V) # 4 - (V)		
		4	. ,	
RITENUTA D'ACCONTO E.		TOTALE	682	6.2
		bollo 2 1%	20	200
VI S	0			
Final Per Con	2. 17	Da Pagare €	484	00
da IVA af sensi dell'art. 1 633/1972 e successive mo vigente imposta di bollo; di prestazione di altro g è soggetta ad IVA.		prestazioni sanitarie e esente 10. comma 1, n. 18 del D.P.R. odificazioni, è soggetta alla la ricevuta rilasciata in caso genere o di cessione di beni sssiliun d'imposta è abbligato ad ope- rento della rienzia di intonto sol avoro		
o and the state of	a for a edition vo as	rento della riterada (fi ill.	OUT SHOUS MACKE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST. DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50277/2009.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo lì 13/11/2014

Il Dirigente di Settore Ing. Enza Anna Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 2 5 NOV. 2014

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria (Dr. Sebastiano Luppino